

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2022 – Numero 4

ISSN 2239-8570

RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSATI, DIRITTI INDIVIDUALI E *GROUP DATA PROTECTION*.

674 Di Marina Federico

Rappresentanza degli interessati, diritti individuali e group data protection
(Marina Federico)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 1.1 Big data, protezione dei dati personali e tutela collettiva. – 2. Il caso *Meta Platforms* e il consenso al trattamento dei dati personali su Facebook: “giochi o non giochi?” – 2.1 La pronuncia della Corte di Giustizia. – 3. L’articolo 80 del GDPR: una base giuridica per la tutela collettiva nel campo della protezione dei dati personali? – 4. Una proposta: la *group data protection*. – 5. La via europea per la tutela collettiva. – 6. Un sistema integrato di tutele, tra diritto dei consumatori e diritto alla protezione dei dati personali. – 7. La tutela risarcitoria. – 8. I ricorsi collettivi per la protezione dei dati personali, in Italia. – 9. Qualche spunto di riflessione.

ABSTRACT. La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso *Meta Platforms v. the German Federal Union of Consumers Organisations and Associations* offre l’occasione di riflettere in merito alle potenzialità della tutela collettiva nel campo della protezione dei dati personali. A tal proposito, non ci si può esimere dal prendere in considerazione le interazioni del diritto alla protezione dei dati con la normativa consumeristica. In particolare, il saggio fa riferimento alla direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative europee a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, alla sua relazione con l’art. 80 del GDPR (dedicato alla “Rappresentanza degli interessati”) e introduce il concetto di “*group data protection*”, ad indicare la dimensione collettiva del diritto alla tutela dei dati personali. Infine, vengono formulate alcune ipotesi per quanto riguarda il possibile utilizzo dei procedimenti collettivi nella materia dei dati personali nell’ordinamento italiano.

The recent ruling of the European Court of Justice in the case *Meta Platforms v. the German Federal Union of Consumers Organisations and Associations* acts as a starting point for some reflections upon the potential of aggregate litigation in data protection law. To be truly effective, a private enforcement system of data protection law must take into account its interactions with consumer law. Therefore, the essay evaluates the potential of the newly adopted Dir. (EU) 2020/1828 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, its relationship with article 80 GDPR, and introduces the concept of “*group data protection*”. To conclude, the paper articulates some considerations regarding group actions and data protection in the Italian legal system.



1. Introduzione.

“Nell’economia moderna, caratterizzata dalla crescita dell’economia digitale, il trattamento dei dati personali può ledere le persone non solo nella loro veste di persone fisiche beneficiarie dei diritti conferiti dal regolamento (UE) 2016/679, ma anche nella loro veste di consumatori¹”.

Così esordisce l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), Jean Richard de la Tour, nelle conclusioni presentate nella causa C-319/20, caso Facebook Ireland Limited (adesso Meta Platforms Ireland) contro l’Unione federale delle organizzazioni e associazioni dei consumatori (d’ora in avanti semplicemente: Unione federale)². Ed infatti, l’inscindibile legame tra diritto dei consumatori e protezione dei dati personali emerge chiaramente dalla pronuncia con cui la terza sezione della Corte, il 28 aprile 2022, si è espressa sulla questione pregiudiziale deferita dalla Corte di giustizia federale tedesca (*Bundesgerichtshof*). Il giudice del rinvio ha posto alla Corte di Lussemburgo il seguente quesito: se la normativa nazionale che conferisce ad imprese e/o associazioni ed enti la legittimazione a proporre un’inibitoria avverso una violazione del diritto alla protezione dei dati personali mediante gli strumenti del diritto *antitrust*, facendo valere il divieto di pratiche commerciali sleali, indipendentemente dalla prova di un danno subito e dal fatto che il ricorrente abbia ricevuto un mandato dagli *interessati*³, sia compatibile con l’art. 80, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo 2016/679 (noto come *General Data Protection Regulation*, d’ora in avanti: GDPR⁴).

In questo breve scritto, dunque, ci si propone non soltanto di ripercorrere le tappe della vicenda giurisprudenziale, che appare di estremo interesse, ma soprattutto di soffermarsi sul rapporto tra diritto dei consumatori e protezione dei dati personali⁵

¹ Opinione dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 02.12.2021, nella causa C-319/20, *Meta Platforms Ireland Ltd. c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.*, punto 1.

² Corte di Giustizia dell’Unione europea, 28.04.2022, causa C-319/20, *Meta Platforms Ireland Ltd. c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unione Federale delle organizzazioni e associazioni dei consumatori)*.

³ Gli interessati sono le persone fisiche cui i dati personali si riferiscono (art. 4, § 1, n. 1, reg. UE 2016/679).

⁴ Sul GDPR e lo stato dell’arte della normativa per la protezione dei dati personali nel nostro ordinamento, da ultimo, ci si limita a richiamare R. D’ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO e G. RESTA (a cura di), *Codice della Privacy e Data Protection*, con la collaborazione di G. De Gregorio, Milano, 2021.

⁵ Sul rapporto tra diritto dei consumi e protezione dei dati personali, tra i molti, si rimanda a C. CAMARDI, *Contratti digitali e*

(quelle informazioni “riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile”)⁶. A tal fine, non potrà non tenersi conto anche dei più recenti provvedimenti legislativi europei, adottati nell’ambito del *New Deal for Consumers*⁷.

mercati delle piattaforme. Un promemoria per il civilista, in *Juscivile*, 2021, 870 ss.; M. GROCHOWSKI, *European Consumer Law After the New Deal: a Tryptich*, in *Yearbook of European Law*, 2020, 387 ss., in part. 399 ss.; N. HELBERGER, F. ZUIDERVEEN BORGESIU e A. REYNA, *The Perfect Match? A Closer Look at the Relationship between EU Consumer Law and Data Protection Law*, in *Comm. Mar. Law Rev.*, 2017, 1427 ss. In questo periodo, inoltre, pende di fronte alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale sollevata dal tribunale superiore del land di Düsseldorf nel caso *Bundeskartellamt (Autorità Federale Garante della Concorrenza) c. Facebook*, causa C-252/21. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sul rapporto tra le competenze delle diverse Autorità Indipendenti incaricate dell’*enforcement* del diritto dei consumatori, della concorrenza e della protezione dei dati personali. La vicenda è un’ulteriore dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, della complessità dei rapporti tra le Autorità preposte a tutela dei mercati, le cui competenze, spesso, si sovrappongono. Sul punto, C. OSTI e R. PARDOLESI, *L’antitrust ai tempi di Facebook*, in *Merc., conc., reg.*, 2019, 195 ss. e le considerazioni di A. GIANNACCARI, *Facebook, tra privacy e antitrust: una storia (non solamente) americana*, in *ivi*, 286 ss.

⁶ Art. 4, § 1, n. 1, reg. UE 2016/679.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, Un “*New Deal*” per i consumatori, (COM(2018)183). Il *New Deal* è composto da alcuni atti normativi, vale a dire la direttiva 2020/1828/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (dir. UE 2020/1828) su cui ci si soffermerà nel corso del presente lavoro, e la direttiva 2019/2161/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva *omnibus*), che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (dir. UE 2019/2161). Non possono essere trascurate, seppur non propriamente parte del *New Deal package*, la direttiva 2019/770/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, e la direttiva 2019/771/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, che modifica il regolamento 2017/2394/UE e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (dir. UE 770/2019 e dir. UE 771/2019). Le due direttive, infatti, contengono importanti novità per quanto riguarda l’armonizzazione del diritto europeo dei contratti digitali, e comprendono nel loro ambito di applicazione le c.d. *non monetary transactions*, cioè i casi in cui un consumatore usufruisce di un servizio digitale consentendo, in cambio, al fornitore di servizi, di trattare i propri dati personali. Sul *New Deal* e le sue ripercussioni nel diritto dei consumi in Italia, G. De CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l’anno della svolta. Verso un diritto “pubblico” dei (contratti dei) consumatori?*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2022, 1 ss.



1.1. *Big data*, protezione dei dati personali e tutela collettiva.

Nel contesto della *data driven economy*, il più delle volte, le violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali hanno una portata collettiva, coinvolgono, cioè un vastissimo, e spesso indefinito, numero di individui⁸. Pertanto, un sistema rimediabile di tipo soltanto individualistico sembra sostanzialmente inadeguato a contrastare in modo efficace le condotte illecite dei c.d. giganti del *web*. Ne deriva l'esigenza di pensare ai rimedi privatistici⁹ anche su base collettiva, e in modo da coordinarsi e confrontarsi sia con la tutela offerta dalle Autorità Indipendenti, sia con l'approccio *basato sul rischio*, adottato dal legislatore europeo in materia di nuove tecnologie¹⁰.

La sentenza della Corte di Giustizia offre l'occasione di riflettere sul se e sul come la dimensione "collettiva" del diritto alla protezione dei dati personali si realizzi nel GDPR. Nel presente lavoro, ci si soffermerà anche sugli strumenti offerti dalla direttiva europea 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, e sul loro possibile impiego per la tutela dei dati personali¹¹.

⁸ Sulla *data driven economy* e l'Industria 4.0, S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019; V. MAYER-SCHÖNBERGER e T. RAMGE, *Reinventare il capitalismo nell'era dei big data*, Milano, 2018; V. MAYER-SCHÖNBERGER e K. CUKIER, *Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, Milano, 2013. Sul rapporto tra *data driven economy* e diritto, J. COHEN, *Between truth and power. The legal constructions of informational capitalism*, Oxford, Oxford University Press, 2019; V. ZENO-ZENCOVICH e G. CODIGLIONE, *Ten legal perspectives on the "big data revolution"*, in *Conc. e mer.*, 2017, 29 ss.; T. ZARSKY, *Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data*, in *Seton Hall Law Rev.*, 2017, 995 ss.

⁹ Sulla prospettiva dei rimedi, S. MAZZAMUTO, *La prospettiva dei rimedi in un sistema di Civil Law: il caso italiano*, in *Juscivile*, 2019, 720 ss.; G. VETTORI, *Contratto giusto e rimedi effettivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, spec. 796 ss.; L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, 583 ss.; S. MAZZAMUTO e A. PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012; D. MESSINETTI, *Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, 605 ss.; A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, III, 4ª ed., Milano, 2003.

¹⁰ Sul c.d. *risk-based approach*, nel diritto delle nuove tecnologie, R. GELLERT, *The risk-based approach to data protection*, Oxford, Oxford University Press, 2020; E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 82 GDPR*, Milano, 2019; A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE 2016/679*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 144 ss.

¹¹ Gli Stati europei hanno tempo fino a dicembre 2022 per recepire la direttiva, e fino a giugno 2023 per applicarla. Sulla

Successivamente, ci si interrogherà sulle prospettive offerte dalla tutela collettiva nel nostro ordinamento, alla luce della recente riforma italiana dell'azione di classe. La legge n. 31 del 12 aprile 2019, infatti, novellando il codice di procedura civile, ha aggiunto al libro IV il nuovo titolo VIII *bis*, entrato in vigore nel maggio 2021, che estende l'azione di classe alle lesioni di diritti individuali omogenei, e permette di ricorrere all'azione inibitoria collettiva per la cessazione di condotte pregiudizievoli di una pluralità di persone fisiche o enti¹².

Sin d'ora, è bene precisare che l'espressione "tutela collettiva" verrà adoperata per indicare l'insieme di strumenti processuali preordinati alla protezione degli interessi giuridicamente rilevanti di una pluralità di individui¹³, tra cui spiccano soprat-

direttiva europea 2020/1828, G. SCARCHILLO, *Class action. Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive*, 2ª ed., Torino, 2022, 159 ss.; B. GSELL, *The new European directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers – a huge, but blurry, step forward*, in *Comm. Mar. Law Rev.*, 2021, 1365 ss.; M. BONA, *Profili della tutela individuale dei consumatori e della riforma di quella collettiva – La Direttiva UE 1828/2020 sulla tutela rappresentativa dei consumatori*, in *Giur. it.*, 2021, 226 ss.; L. HORNKOHL, *Up and Downsides of the New EU Directive on Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers – Comments on Key Aspects*, in *EuCML*, 2021, 189 ss.; G. PAILLI, *Unione europea e azione di classe: la grande assente*, in *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, V. Barsotti, F. De Dominicis, G. Pailli e V. Varano (a cura di), Torino, 2020, 246 ss.; R. CAPONI, *Ultime dall'Europa sull'azione di classe (con sguardo finale sugli Stati Uniti e il Dieselgate)*, in *Il Foro It.*, 2019, cc. 332 ss.; A. BIARD, *Collective redress in the EU: a rainbow behind the clouds?*, in *ERA forum*, 2018, in part. 196 ss.

¹² Sulla riforma della *class action* con legge n. 31 del 2019, *ex multis*, si vedano: U. RUFFOLO (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, Milano, 2021; C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 714 ss.; E. MINERVINI, *La tutela collettiva dei consumatori e la l. 12 aprile 2019, n. 31*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2020, 346 ss.; B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, Pisa, 2019; A. CARRATTA (a cura di), *La class action riformata*, in *Giur. it.*, 2019, 2297 ss.; C. CONSOLO, *La terza edizione dell'azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d'insieme ad una amplissima disciplina*, in *Corr. giur.*, 2019, 737 ss.; D. DALFINO, *Azione di classe e azione collettiva inibitoria: nuovo testo (art. 840 bis ss. c.p.c.) e nuove (ma non solo) questioni*, in *Il Foro It.*, 2019, 321 ss.; P. PARDOLESI e R. PARDOLESI, *La (azione di) classe non è acqua*, in *ivi*, 325 ss.; P. F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe. Un nuovo procedimento collettivo*, Padova, 2019; A. GIUSSANI, *La riforma dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1572 ss.; P. G. MONATERI, *La riforma italiana della class action tra norme speciali processuali e ricostruzione della tutela civilistica*, in *Danno e resp.*, 2019, 312 ss.; R. PARDOLESI, *La classe in azione. Finalmente*, in *Danno e resp.*, 2019, 301 ss.; G. PONZANELLI, *La nuova class action. Commento a legge 12 aprile 2019 n. 31*, in *ivi*, 306 ss.

¹³ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico*



tutto l'azione di classe e l'azione collettiva, inibitoria e risarcitoria¹⁴.

Con l'azione di classe, i diritti o, comunque, le situazioni giuridiche di vantaggio facenti capo ad una serie di soggetti, e dotate di un certo grado di *omogeneità*, sono azionate in giudizio da un solo individuo o da un ente adibito alla loro tutela. Il rappresentante è legittimato ad agire in proprio e per l'intera classe, che viene considerata, si potrebbe dire, come un'unica parte¹⁵.

Nelle azioni collettive, invece, un rappresentante, generalmente un ente, fa valere in giudizio un interesse, di carattere superindividuale, comune ad una pluralità di individui. Con l'azione collettiva risarcitoria un singolo (ente o persona fisica) agisce in qualità di rappresentante di una schiera di soggetti per ottenere il ristoro della lesione di un interesse comune¹⁶. Nell'azione collettiva inibitoria tale interesse si manifesta nella cessazione di atti e comportamenti che possono pregiudicare un gruppo¹⁷.

A livello europeo viene adoperata una terminologia differente. Nella direttiva 1828/2020/UE, infatti, le azioni con cui un'entità rappresentativa promuove gli interessi di una categoria di persone sono indicate con il termine: "azioni rappresentative"¹⁸. Sono queste le azioni di gruppo cui l'Europa guarda con favore, prendendo, invece, le distanze da modelli di *class action* "all'americana"¹⁹.

processuale, I, Torino, 12^a ed., 2019, 579 ss.; R. CAPONI, *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1210.

¹⁴ F. CASAROSA, *Azioni collettive fra tutela dei dati personali e tutela dei consumatori: nuovi strumenti alla prova dei fatti*, in *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria*, P. Iamiceli (a cura di), Trento, 2020, 433 s.

¹⁵ C. CONSOLO, *op. ult. loc. cit.*

¹⁶ L'interesse comune la cui tutela si ricerca attraverso l'azione collettiva risarcitoria è stato definito, in termini di interesse collettivo: "un interesse, omogeneo, di una serie di individui, allo svolgimento di una determinata attività da parte di un altro soggetto" (G. COSTANTINO, *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Atti del convegno di studio, Pavia, 11-12.06.1974, Padova, 1976, 232 s.).

¹⁷ I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *La class action*, cit., A. Carratta (a cura di), 2332.

¹⁸ F. CASAROSA, *op. cit.*, 434. L'azione rappresentativa è definita da Remo Caponi come: "l'azione per la tutela di interessi collettivi di cui i titolari sono parti non in senso formale, cioè non partecipano al procedimento, né ne subiscono le conseguenze in termini di spese; bensì in senso sostanziale, cioè sono assoggettati agli effetti delle decisioni." (R. CAPONI, *Ultime dall'Europa*, cit., 332 ss.).

¹⁹ Risoluzione del Parlamento europeo "Verso un approccio coerente in materia di ricorsi collettivi", punto 2. In merito, G. PAILLI, *op. cit.*, 237 ss. e H. W. MICKLITZ, N. REICH e P. ROTT, *Understanding EU Consumer Law*, Antwerp-Oxford-Portland, Intersentia, 2009, 361.

2. Il caso *Meta Platforms* e il consenso al trattamento dei dati personali su Facebook: "giochi o non giochi?"

Recentemente, l'Unione federale dei consumatori ha convenuto il colosso di Mark Zuckerberg di fronte al tribunale di Berlino proponendo un'azione inibitoria collettiva per ottenere la cessazione di condotte non conformi al GDPR, qualificate come pratiche commerciali sleali, sulla base della legge tedesca sulle azioni inibitorie e della legge sulla concorrenza²⁰.

Nello specifico, Meta, titolare del trattamento dei dati degli iscritti al *social network* Facebook²¹, è stata accusata di non aver fornito un'adeguata informativa sulle modalità con cui i dati degli utenti sono raccolti e forniti a terze parti, ai fini della formazione negli interessati di un valido *consenso al trattamento*²².

Difatti, nel momento in cui gli utenti di Facebook accedono all'area applicazioni (*App Center*), per usufruire dei giochi messi a disposizione devono prestare il consenso alla trasmissione dei propri dati personali ai fornitori del servizio digitale. Dopo aver selezionato il gioco, la piattaforma

²⁰ In particolare, l'Unione federale ha agito secondo l'art. 2, 2° co., n. 11, della legge relativa alle azioni inibitorie in caso di violazioni della normativa a tutela dei consumatori e di altre violazioni del 26 novembre 2001 (BGB1.2001 I, 3138) e secondo l'art. 3, 1° co., lett. a, della legge contro la concorrenza sleale del 3.07.2004 (BGB1.2004 I, 1414). Anche nella sentenza della CGUE, 29.07.2019, causa C-40/17, *Fashion ID v. Verbraucherzentrale NRW Ev*, la ricorrente, un'associazione a tutela dei consumatori, aveva agito con l'art. 2 della legge relativa alle azioni inibitorie, deducendo la sussistenza di una violazione della normativa per la protezione dei dati personali.

²¹ Secondo il GDPR, il titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali" (art. 4, § 1, n. 7, reg. UE 2016/679).

²² L'art. 6, reg. UE 2016/679 individua nel consenso dell'interessato una delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali. Tale consenso, secondo l'art. 4, § 1, n. 11 e l'art. 7, reg. UE 2016/679, deve essere "libero, specifico e informato e inequivocabile". Sul consenso al trattamento dei dati personali, si vedano le *Guidelines on consent under Regulation 2016/679* del 2018 del Gruppo di Lavoro "Articolo 29", disponibili su: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623051/en>. In dottrina, si rinvia alle osservazioni di G. RESTA e V. ZENOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 411 ss.; F. PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, in part. 377 ss. e S. THOBANI, *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Eur. e dir. priv.*, 2016, 513 ss. Da ultimo, sul consenso al trattamento dei dati personali, e la sua dimensione (anche) negoziale, V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Napoli, 2022; C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021.



presenta al consumatore un avvertimento piuttosto laconico: che quest'ultimo, cliccando sul pulsante: "gioca", acconsente ai termini d'uso predisposti dai fornitori dei servizi e li autorizza a ricevere informazioni relative a nome, immagine del profilo, lingua e lista degli amici.

678

Non solo. L'interessato viene informato che alcune applicazioni potranno pubblicare a suo nome vari contenuti, tra cui immagini e foto. I *providers* adoperano tali dati a fini commerciali, cedendoli a loro volta ad altri soggetti terzi, in un costante flusso di cui il consumatore solo vagamente è reso edotto; e lo stesso può dirsi per Facebook, che guadagna mettendo a disposizione degli operatori commerciali e fornitori di servizi²³ la propria "vetrina".

Nella *privacy policy*²⁴, accessibile da una sezione separata del sito *web*, Facebook avverte i suoi iscritti che i loro dati potrebbero essere ceduti a terzi, che li tratteranno in conformità delle loro condizioni e termini d'uso, per i quali il *social network* non si assume alcuna responsabilità. Tuttavia, l'informativa, così configurata, ad avviso dell'Unione federale dei consumatori, si dimostra insoddisfacente.

Intanto, il trattamento dei dati sarebbe più conforme agli *standard* di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5 GDPR) se l'iscritto al *social* potesse visionare la *privacy policy* di Facebook nella sezione dedicata ai giochi, anziché doverla cercare in altre parti del sito. Peraltro, l'art. 13 GDPR prevede che i destinatari della trasmissione dei dati personali siano chiaramente indicati; al contrario, invece, la *privacy policy* di Facebook, nella parte in cui fa riferimento alla cessione di dati ai terzi, sembra formulata in modo eccessivamente generico. Inoltre, l'associazione ha rilevato in giudizio la mancanza di indicazioni specifiche sulle finalità del trattamento e sull'uso che le *app* possono fare dei dati degli interessati. In altre parole, l'utente non è messo in condizione di prestare un consenso chiaro, specifico, libero e informato: il consumatore, una volta immessi nella rete i propri dati, non ha più il *controllo* sulle informazioni personali che lo riguardano.

2.1. La pronuncia della Corte di Giustizia.

Come è stato anticipato, l'Unione federale dei consumatori ha accusato Facebook di aver posto in essere delle pratiche commerciali sleali, non informando adeguatamente i consumatori delle modalità

di trattamento dei loro dati personali. L'ente ha poi dedotto la nullità delle clausole che permettono ad alcuni giochi di pubblicare contenuti a nome dell'utente senza il suo espresso consenso²⁵. Soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, Meta ha proposto ricorso alla Corte tedesca di ultima istanza, adducendo, in particolare, la carenza di legittimazione ad agire dell'associazione a tutela dei consumatori.

Secondo la normativa tedesca, infatti, alcuni enti sono dotati di legittimazione attiva *autonoma* che consente loro di proporre un'azione inibitoria collettiva per gli interessi dei consumatori, indipendentemente da un mandato. Tra le norme a tutela dei consumatori, il legislatore tedesco annovera anche: "le disposizioni che disciplinano la liceità del trattamento o dell'utilizzo dei dati personali di un consumatore raccolti da un imprenditore"²⁶. Proprio su questa base l'Unione federale ha richiesto la cessazione della condotta di Meta, lesiva del *diritto fondamentale* alla protezione dei dati personali²⁷ e contraria alla normativa sulle pratiche commerciali sleali e sulle clausole abusive. Tale azione è stata intentata senza che gli interessati avessero attribuito all'Unione federale un mandato, e senza che questi avessero dimostrato di aver subito un'effettiva lesione alla propria sfera giuridica.

Secondo l'interpretazione proposta da Meta, però, non è pacifico che i rimedi processuali consumeristici, quali l'azione collettiva inibitoria, possano essere adoperati per garantire il diritto alla protezione dei dati personali²⁸. Per di più, il fatto che l'inibitoria sia stata promossa senza alcuna prova del danno subito dagli interessati, a detta della ricorrente, violerebbe l'art. 80 del GDPR. Il tenore letterale dell'art. 80, par. 2, difatti, consente ad "un organismo, organizzazione o associazione", che rispetta le condizioni di cui al par. 1 (vale a dire: l'assenza di uno scopo di lucro, la regolare costitu-

²⁵ In quanto contrarie a buona fede, secondo il §.307 del BGB.

²⁶ Art. 2, legge tedesca sulle azioni inibitorie.

²⁷ Art. 8, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, c.d. Carta di Nizza ("Protezione dei dati di carattere personale"); Art. 8, Conv. eur. dir. uomo ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare"). Sulla natura del diritto alla protezione dei dati personali (se di diritto fondamentale della persona, diritto patrimoniale, o diritto della personalità, dotato anche di contenuto patrimoniale) si rinvia, tra tutti, a V. RICCIUTO, *op. ult. cit.*; R. SENIGAGLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2020, 760 ss.; V. RICCIUTO, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 642 ss.

²⁸ CGUE, caso *Meta Platforms*, cit., punto 39. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE se, con l'entrata in vigore del GDPR, l'Unione Federale non avesse perduto la legittimazione ad agire in giudizio, che prima aveva secondo la dir. 95/46/CE per come interpretata dalla Corte europea nel caso *Fashion ID*, cit.

²³ I giochi *online*, infatti, stando al considerando 19, dir. 770/2019/UE, sembrano rientrare nella nozione di "servizio digitale" fornita all'art. 2, n. 2 della medesima direttiva.

²⁴ Art. 13, reg. UE 2016/679.





zione secondo il diritto di uno Stato membro, la presenza di obiettivi statuari di pubblico interesse e l'essere attivo nel campo della protezione dei dati personali), di presentare un ricorso giurisdizionale avverso il titolare del trattamento, anche senza mandato degli interessati, "qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento"²⁹.

La Corte di Lussemburgo, pronunciandosi sulle questioni a lei deferite, ha chiarito che la normativa tedesca è compatibile con l'art. 80, per cui è sufficiente che il ricorrente ritenga che la condotta posta in essere dal titolare del trattamento sia idonea a provocare un danno agli interessati, poiché contraria al regolamento, per richiedere un'azione inibitoria. Non serve, quindi, la dimostrazione di aver subito un danno. Quanto sostenuto dai giudici europei è coerente con le caratteristiche della tutela inibitoria, la quale si caratterizza, infatti (ad eccezione di alcuni, specifici, casi) proprio per il mero pericolo di danno³⁰.

Ugualmente, la CGUE si è pronunciata a favore della valorizzazione dei rimedi consumeristici per garantire il rispetto del GDPR³¹. La stessa condotta illecita, difatti, può essere contraria sia al GDPR, sia alla normativa consumeristica³². Nella prospettiva di assicurare una maggiore *effettività*³³ del diritto alla protezione dei dati personali, la giudice relatrice incoraggia una virtuosa sinergia tra diritto dei con-

sumi e protezione dei dati³⁴, toccando, inoltre, un terreno, ad oggi, relativamente poco arato dall'Unione europea: quello del diritto processuale³⁵.

Una tutela a tutto campo, dunque, offerta dal diritto europeo al consumatore digitale, in nome del principio di effettività. Tuttavia, l'impiego degli strumenti di tutela collettiva per la protezione dei dati personali pone alcune questioni, che è opportuno evidenziare nel prosieguo.

3. L'articolo 80 del GDPR: una base giuridica per la tutela collettiva nel campo della protezione dei dati personali?

L'utilità di proteggere in forma collettiva il diritto alla protezione dei dati personali è stata prospettata da più parti³⁶, ma il tema è rimasto ancora relativamente inesplorato. Le ragioni sono molteplici.

³⁴ Assumendo una posizione differente da quella della Commissione europea che, in tempi recenti, aveva ribadito l'importanza di mantenere una netta distinzione tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto *antitrust* (A. QUARTA e G. SMORTO, *Diritto privato dei mercati digitali*, Firenze, 2020, 155-157, con riferimento al caso M.8228, Facebook/Whatsapp, 18 maggio, 2017, 2017/C 286/06). Negli Stati Uniti, al contrario, la tutela della *privacy* si ricerca prevalentemente attraverso l'*enforcement* del diritto dei consumatori. Ciò avviene soprattutto attraverso l'opera dell'Agenzia per la protezione dei consumatori, la *Federal Trade Commission*. Si rinvia, tra tutti, a A. GIANNACCARI, *Facebook*, cit., 273 ss. e, nella letteratura straniera, a C. J. HOOFNAGLE, *The Federal Trade Commission's Inner Privacy Struggle*, in *The Cambridge Handbook of Consumer Privacy*, E. Selinger, J. Polonetsky, O. Tene (a cura di), 2018, 168 ss.; D. D. HIRSCH, *That's Unfair! Or is it? Big Data, Discrimination and the FTC's Unfairness Authority*, in *Kentucky L. J.*, 2015, 345 ss.; D. J. SOLOVE e W. HARTZOG, *The FTC and the new common law of privacy*, in *Columbia Law Rev.*, 2014, 583 ss.

³⁵ Sul c.d. diritto processuale europeo, F. GASCÓN INCHAUSTI e B. HESS (a cura di), *The Future of the European Law of Civil Procedure: Coordination or Harmonization?*, Cambridge, Intersentia, 2020, *passim*; P. BIAVATI, *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1323 ss.; N. TROCKER, *Il diritto processuale europeo e le "tecniche" della sua formazione: l'opera della Corte di Giustizia*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 361 ss.; P. BIAVATI, *Il futuro del diritto processuale di origine europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 859 ss. Un quadro generale si trova nel volume in M. TARUFFO e V. VARANO, *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, *passim*.

³⁶ G. RESTA, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, 236 ss.; C. IRTI, *op. cit.*, in part. 192 e 204 ss.; F. CASAROSA, *Azioni collettive*, cit., 437 ss.; M. F. DE TULLIO, *La privacy e i big data verso una dimensione costituzionale collettiva*, in *Pol. dir.*, 2016, 671; F. ROTT, *op. cit.*, 119. Riflette sulla possibilità di configurare un interesse collettivo "di gruppo" alla *privacy*, A. MANTELERO, *Personal data for decisional purposes in the age of analytics: from an individual to a collective dimension of data protection*, in *Comp. L. & Sec. Rev.*, 2016, 1 ss., *passim*, in part. 13 ss. e 25; ID., *From group privacy to col-*

²⁹ Il giudice tedesco, oltre ad aver posto alla CGUE la questione di compatibilità della normativa con l'art. 80, §2, GDPR, ha prospettato la presenza di profili di incompatibilità della legge tedesca anche rispetto all'art. 80, §1 e all'art. 84 (questi ultimi, però, immediatamente classificati dalla Corte di Lussemburgo come privi di rilevanza).

³⁰ A. DI MAJO, *La tutela*, cit., 155.

³¹ CGUE, caso *Meta Platforms*, cit., punto 66, 78, 79.

³² In merito, F. ROTT, *Data protection law as consumer law. How consumer organisations can contribute to the enforcement of data protection law*, in *EuCML*, 2017, 115 ss.

³³ Sul principio di effettività, G. VETTORI, voce: *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir., Ann.*, X, Milano, 2017, 381 ss. e P. PERLINGIERI, *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, 1 ss. Da ultimo, G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020. Ancora sul principio di effettività nel diritto europeo, E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto private. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017; D. DALFINO, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 907 ss.; H. W. MICKLITZ, *The ECJ between the individual citizen and the Member States – a plea for a judge-made European law on remedies*, in *EUI Working Papers, Law*, Fiesole, 2011. Con riferimento al diritto dei consumatori, H. W. MICKLITZ e G. SAUMIER (a cura di), *Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*, Cham, Springer, 2018, *passim* e F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *The Principles of Effectiveness, Proportionality and Dissuasiveness in the Enforcement of EU Consumer Law: The Impact of a Triad on the Choice of Civil Remedies and Administrative Sanctions*, in *Eur. rev. priv. law*, 2017, 575 ss.

Innanzitutto, all'indomani dell'emanazione del regolamento europeo per la protezione dei dati personali, si ignorava la portata dirompente che il trattamento di tali dati avrebbe assunto, con la diffusione e lo sviluppo delle tecniche di *big data analytics*³⁷. Nemmeno era possibile prevedere l'enorme successo del GDPR che, come noto, è considerato un modello virtuoso in tutto il mondo: il c.d. *Brussels effect*³⁸.

Pertanto, inizialmente, l'elaborazione dottrinale si è concentrata soprattutto sulle maggiori novità del regolamento rispetto alla direttiva 95/46/CE (c.d. direttiva madre), quali i diritti dell'interessato, dotati di una conformazione prettamente individualistica³⁹. Inoltre, l'*enforcement* della normativa è stato svolto quasi esclusivamente dalle Autorità Indipendenti dedicate alla protezione dei dati personali, nel nostro caso il Garante per la protezione dei dati personali, le cui prerogative sono risultate accresciute dal regolamento⁴⁰. Tale situazione si riscontra non soltanto in Italia, ma anche nel resto degli ordinamenti europei⁴¹; non a caso, un'autorevole dottrina ha definito il *private enforcement* in Europa: "un animale fantastico"⁴².

Eppure, il profilo dei rimedi e dei mezzi di ricorso giurisdizionali nel GDPR merita di essere analizzato con attenzione. Come è noto, l'Unione europea non ha competenza in materia di diritto processuale, se si escludono le misure di "cooperazione giudiziaria in materia civile", di cui all'art. 81 TFUE. Il principio di autonomia procedurale, formulato nel tempo dalla Corte di Giustizia, osta ad interventi in-

vasivi in una materia così legata alle tradizioni giuridiche nazionali, e in cui le esigenze di certezza del diritto sono particolarmente avvertite⁴³.

Ciononostante, è possibile notare che l'Unione, ricorrendo soprattutto ai principi di effettività (art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea ed art. 19, par. 1, TUE)⁴⁴ e dell'*effetto utile*⁴⁵, ha avuto modo di intervenire sempre di più anche in campo processuale, attraverso l'opera della Corte di Giustizia⁴⁶. La Carta dei Diritti Fondamentali, peraltro, assicura un elevato livello di protezione ai consumatori⁴⁷ che si sostanzia anche nella previsione di adeguati rimedi e strumenti di accesso alla giustizia; tanto che si è perfino parlato di un diritto processuale dei consumatori *in fieri*⁴⁸.

Il GDPR, dal canto suo, al Capo VIII, dedicato a: "Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni", dedica alcune disposizioni ai rimedi giurisdizionali (in particolare, gli artt. 78 ss.)⁴⁹. Il legislatore europeo sancisce che gli interessati devono poter usufruire di mezzi di ricorso adatti a far valere i diritti loro conferiti dal regolamento, anche se non menziona espressamente i ricorsi collettivi⁵⁰. La CGUE, però,

lective privacy: towards a new dimension of privacy and data protection in the big data era, in *Group privacy. New challenges of data technologies*, L. Floridi, L. Taylor e B. Van der Sloot (a cura di), Dordrecht, Springer, 2017, in part. 179 ss.

³⁷ Si stima che entro il 2025 il volume dei dati arriverà a 163 Zettabyte. AGCM, AGCOM, Garante Privacy, *Indagine conoscitiva sui Big Data*, 2020, 6, accessibile su: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf.

³⁸ A. BRADFORD, *The Brussels Effect*, in *Northwest. Univ. Law Rev.*, 2012, 22 ss.

³⁹ F. PIRAINO, *Il Regolamento*, cit., 378.

⁴⁰ M. REQUEJO ISIDRO, *Procedural Harmonisation and Private Enforcement in the GDPR*, in *The Future*, cit., F. Gascon Inchausti e B. Hess (a cura di), 194. Sull'Autorità Garante della Privacy in Italia, e sul sistema europeo delle Autorità di Controllo, A. P. GRIFFI, *L'indipendenza del Garante*, in *Innovazione tecnologica e valore della persona*, L. Califano e C. Colapietro (a cura di), Napoli, 2017, 267 ss.

⁴¹ F. CAFAGGI e H.W. MICKLITZ, *Administrative and Judicial Enforcement in Consumer Protection: The Way Forward*, in *EUI Working Papers*, Fiesole, 2008, in part. 2 ss.

⁴² R. PARDOLESI, *Il private enforcement del diritto antitrust: un animale fantastico e dove trovarlo*, in *Assetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione Europea*, Atti del VI Convegno Biennale Antitrust, Facoltà di Giurisprudenza, 6-8.04.2017, Trento, G. A. Benacchio e M. Carpanano (a cura di), Trento, 2018, 49 ss.

⁴³ F. CAFAGGI e H. W. MICKLITZ, *op. cit.*, 2. Il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri è stato formulato per la prima volta dalla Corte di Giustizia nella causa C-33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v. Landwirtschaftskammer für das Saarland*. I suoi connotati vennero ulteriormente tracciati dalla CGUE nella causa C-201/02 *The Queen, on the application of Delena Wells v. Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions* (S. LAW e J. T. NOWAK, *Procedural Harmonisation by the European Court of Justice, in The Future*, cit., F. Gascon Inchausti e B. Hess (a cura di), 32 s.) L'autonomia procedurale può essere definita come: "il principio per cui, in assenza di regole di diritto processuale europeo, le regole di diritto europeo sostanziale e i diritti che da esse derivano devono essere applicati nei sistemi giuridici tradizionali, attraverso i rimedi e gli strumenti processuali di diritto interno" (S. LAW e J. T. NOWAK, *op. cit.*, 31, trad. mia). Più ampiamente, sul principio di autonomia procedurale, si rinvia a S. LAW e J. T. NOWAK, *op. cit.*, in part. 19 ss.; B. DE WITTE e H. W. MICKLITZ (a cura di), *The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States*, Cambridge, Intersentia, 2011.

⁴⁴ Nonché quello di leale cooperazione, sancito all'art. 4, §3, TUE (C. PERARO, *L'autonomia procedurale degli Stati membri alla prova della Carta dei diritti fondamentali*, in *Ann. AISDUE*, 2020, 34 s.).

⁴⁵ Su cui il lavoro monografico di I. INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione Europea*, Bari, 2017.

⁴⁶ N. TROCKER, *Il diritto processuale europeo*, cit., 3 ss.

⁴⁷ Art. 38, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Protezione dei consumatori").

⁴⁸ V. ZENOVICH e M. C. PAGLIETTI, *Diritto processuale dei consumatori*, Milano, 2009.

⁴⁹ Su cui M. REQUEJO ISIDRO, *op. cit.*, 180 ss.

⁵⁰ F. CASAROSA, *La tutela aggregata dei dati personali nel Regolamento 2016/679: una base per l'introduzione di rimedi collettivi?*, in *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, A. Mantelero e D. Poletti (a cura di), Pisa, 2018, 237.





nella recente pronuncia *Meta Platforms*, ed in un famoso precedente⁵¹, ha ritenuto che l'art. 80 GDPR, rubricato "Rappresentanza degli interessati"⁵², possa legittimare le azioni rappresentative di gruppo nel campo della *data protection*⁵³.

Tale norma ammette che l'interessato si faccia rappresentare in sede amministrativa e giurisdizionale da "un organismo, un'organizzazione, un'associazione senza scopo di lucro, debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali".

Il legislatore europeo fa, dunque, riferimento soltanto ad alcuni enti, probabilmente per mantenere il "controllo" sui soggetti che possono promuovere un'azione rappresentativa e prevenire ricorsi pretestuosi che sovraccarichino la macchina processuale. I consumatori, altrimenti, potrebbero essere coinvolti in iniziative giudiziarie infondate, con il rischio di non poter poi più far valere in giudizio i propri diritti⁵⁴.

Per quanto riguarda la rappresentanza dell'interessato in sede giurisdizionale, al primo paragrafo dell'art. 80 è previsto che questi possa conferire mandato ai soggetti sopra indicati per proporre un ricorso avverso i provvedimenti dell'Autorità di controllo o nei confronti del titolare del trattamento, anche ai fini di esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno, secondo quanto previsto al

successivo art. 82 (rubricato: "Diritto al risarcimento e responsabilità")⁵⁵.

Al secondo paragrafo, invece, come si è già accennato, è riconosciuta agli Stati europei la facoltà di permettere agli enti di agire, indipendentemente da un mandato, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela dei diritti dell'interessato, quando ritengano "che i diritti di cui l'interessato gode siano stati violati in seguito al trattamento"⁵⁶. In questo caso non è espressamente richiamata la possibilità di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito⁵⁷.

Nella prima fattispecie, dunque, l'interessato attribuisce agli enti il potere di rappresentanza processuale, mediante un mandato⁵⁸. Si potrebbe trattare di una rappresentanza meramente processuale, in deroga alle regole generali del nostro ordinamento, per cui, normalmente, la legittimazione processuale, ex art. 77 c.p.c., non può essere disgiunta dalla rappresentanza sostanziale⁵⁹.

⁵⁵ Sul danno da illecito trattamento dei dati personali, C. CAMARDI, *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Juscivile*, 2020, 786 ss.; A. VIGLIANISI FERRARO, *Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra "inasprimento sanzionatorio" europeo ed "interpretazioni restrittive" della giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. priv.*, 2020, 85 ss.; S. SERRAVALLE, *Il danno da trattamento dei dati personali nel GDPR*, Milano, 2020; M. GAMBINI, *Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali, in I dati personali nel diritto europeo*, V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto (a cura di), Torino, 2019, 1017 ss.; E. TOSI, *Responsabilità*, cit.; S. THOBANI, *Art. 82 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali*, in *Delle persone*, cit., V. Barba e S. Pagliantini (a cura di), 1221 ss.; ID., *Il danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali*, in *Riv. dir. inf.*, 2017, 427 ss.

⁵⁶ Art. 80, § 2, GDPR.

⁵⁷ Andrebbe aggiunto che anche il considerando 142 GDPR prende in considerazione l'ipotesi in cui un ente deduce in giudizio la violazione dei diritti degli interessati. Nello specifico, il considerando sottolinea che spetta agli Stati membri prevedere che gli enti possano agire in giudizio per i diritti dell'interessato anche senza mandato, e che questi possano richiedere il risarcimento del danno ("[...] Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente regolamento. Tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato"). Sul punto anche M. CATANZARITI (a cura di), *Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter, Data Protection in the Framework of the Project "E-Learning National Active Charter Training (E-NACT)"*, Firenze, 2021, 37.

⁵⁸ S. THOBANI, *Art. 80*, cit., 1207 e 1210.

⁵⁹ C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile, I. Nozioni introduttive e disposizioni generali, editio minor*, XIV ed., Torino, 2017, 195. La rappresentanza processuale, di regola, infatti, non può essere attribuita ad un soggetto che

⁵¹ Ci si riferisce al caso *Fashion ID*, cit., dove però la questione era stata affrontata in maniera incidentale. Inoltre, il caso ricadeva nell'ambito temporale di applicazione della direttiva 95/46/CE, e non del GDPR. Nella direttiva 95/46/CE mancava una norma che permettesse agli enti di agire in giudizio per conto dell'interessato. Nel caso *Fashion ID* la Corte ebbe però modo di statuire che l'assenza di una tale previsione non ostava al fatto che gli Stati membri potessero predisporre meccanismi simili per assicurare una tutela effettiva agli interessati. La Corte classificò l'art. 24 della direttiva come una "norma generale ed elastica", che gli Stati membri potevano implementare predisponendo "misure appropriate" a rafforzare la tutela dei diritti delle persone fisiche garantiti nel Regolamento e, quindi, anche prevedendo strumenti di tutela collettiva (CGUE, caso *Fashion ID*, cit., punti 56 e 59).

⁵² Sull'art. 80 del GDPR, P. C. RUGGIERI, *80. Rappresentanza degli interessati*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO e G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy*, cit., 872 ss.; S. THOBANI, *Art. 80 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle Persone, Leggi collegate*, V. Barba e S. Pagliantini (a cura di), II, Milano, 2019, 1202 ss.; A. CANDINI, *Gli strumenti di tutela*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, G. Finocchiaro (a cura di), Bologna, 2017, in part. 590 ss.

⁵³ CGUE, caso *Fashion ID*, cit., punto 62 e CGUE, caso *Meta Platforms*, cit., in part. punti 69, 74, 75 e 76.

⁵⁴ F. CAFAGGI e H. W. MICKLITZ, *op. cit.*, 17.

Nell'ipotesi di cui al secondo paragrafo, potrebbe riscontrarsi un caso di sostituzione processuale⁶⁰, per cui l'ente, che diviene parte del processo, esercita, in nome proprio, un ricorso giurisdizionale *effettivo* (art. 79 GDPR) a favore degli interessati, titolari di diritti soggettivi determinati. Altrimenti anche in questo caso si potrebbe trattare di una legittimazione meramente processuale; cioè di un "mero" diritto di azione, attribuito agli enti, che consente loro di dedurre situazioni giuridiche soggettive altrui, ai fini di garantire l'accesso alla giustizia a gruppi di individui⁶¹.

L'art. 80 non prevede espressamente che un ente possa rappresentare una pluralità di interessati, come era stato ipotizzato nei lavori preparatori⁶², e come invece emerge dal considerando 142, dove si menziona il potere dell'ente di proporre ricorso giurisdizionale per conto *degli interessati*⁶³. Tuttavia, la Corte di Giustizia, già nella causa *Fashion ID v. Verbraucherzentrale NRW eV*, e nella sentenza dello scorso aprile, ha confermato tale possibilità. I giudici hanno, inoltre, chiarito che non è necessario emanare delle disposizioni *ad hoc* per attuare il secondo paragrafo dell'art. 80 negli ordinamenti na-

non sia legittimato, anche sul piano sostanziale, a disporre dei diritti del rappresentato. Una rappresentanza processuale *mera*, tuttavia, era già attribuita alle associazioni a tutela dei consumatori dall'ex art. 140 *bis*, d.lg. n. 206/2005, codice del consumo (S. THOBANI, *op. ult. cit.*, 1207). Deve, perciò, ritenersi possibile una deroga legislativa (in questo caso, di fonte eurounitaria) all'art. 77 c.p.c. Per altri Autori, invece, in casi simili si avrebbe una rappresentanza tecnica. Sulla rappresentanza tecnica nelle azioni di classe, seppur con riferimento alla precedente disciplina consumeristica, C. CONSOLO e B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012.

⁶⁰ Nel nostro ordinamento, ammessa alle condizioni dell'art. 81 c.p.c.

⁶¹ Si interroga sulla natura della legittimazione processuale degli enti A. PATO, *The collective private enforcement of data protection rights in the EU*, in *MPI-IAPL Summer School 3rd ed., forthcoming*, 2019, 4, disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=3303228>. A voler interpretare estensivamente la norma, potrebbe altrimenti ravvisarsi una legittimazione ad agire *ex lege*, in proprio, degli enti considerati *esponenziali* (U. RUFFOLO, *Interessi collettivi (e diffusi), azione inibitoria collettiva e "misure idonee" correttive*, in *Class action*, cit., U. Ruffolo (a cura di), 243).

⁶² In merito, S. THOBANI, *op. ult. cit.*, 1210.

⁶³ Considerando 142: "Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno *per conto degli interessati* se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri [...]".

zionali⁶⁴. La "riserva di legge", se così si può chiamare, che vi è sancita, si considera soddisfatta quando la legge attribuisce la legittimazione attiva agli enti dotati dei requisiti elencati al par. 1.

Per di più, la Corte ha sottolineato che non è necessario che il gruppo di soggetti rappresentati dall'ente sia identificato in tutti i suoi componenti. Ha, infatti, precisato che "la nozione di interessato [...] ricomprende [...] anche una persona fisica identificabile" e che "la designazione di *una categoria o di un gruppo di persone pregiudicate da tale trattamento* può essere sufficiente ai fini della proposizione di detta azione rappresentativa"⁶⁵.

L'art. 80 non fa riferimento alla natura delle situazioni giuridiche soggettive azionabili dagli enti: se interessi collettivi o diritti individuali seriali, o diritti che non rientrino nell'una, né nell'altra categoria. La questione presenta, però, importanti risvolti pratici, soprattutto da un punto di vista di diritto interno, per quanto riguarda la possibilità di esperire azioni di classe ed inibitorie collettive secondo la nuova normativa di cui agli artt. 840 *bis* ss. e 840 *sexiesdecies* c.p.c. e di ricorrere alla normativa europea sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori⁶⁶.

Appare, allora, opportuno affrontare la questione della natura del diritto alla protezione dei dati personali e verificare se quest'ultimo, inteso come diritto al controllo sulle proprie informazioni personali, strumentale alla realizzazione di diritti della personalità come il diritto all'identità personale,

⁶⁴ Per l'attuazione dell'art. 80 GDPR nei diversi Paesi europei, si veda A. PATO, *The National Adaptation of Article 80 GDPR, Towards the Effective Private Enforcement of Collective Data Protection Rights*, in *National adaptations of the GDPR*, O. Tambou, K. McCullagh e S. Bourton (a cura di), Lussemburgo, Blogdroiteuropéen, 2019, 98 ss.

⁶⁵ CGUE, caso *Meta Platforms*, cit., punti 68 e 69.

⁶⁶ Bisogna premettere, come osserva Enrico Camilleri, che l'insufficienza delle categorie dogmatiche interne "è del resto ormai una costante del discorso 'privatistico' euro-unitario" (E. CAMILLERI, *La dir. 2020/1828/UE sulle "azioni rappresentative" e il "sistema delle prove". La promozione dell'interesse pubblico attraverso la tutela degli interessi collettivi dei consumatori: verso quale modello di enforcement?*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2022, 1082). Anche la nozione di "interesse collettivo", quindi, introdotta dalla direttiva, non ci sembra doversi intendere restrittivamente, né doversi necessariamente ricondurre alla nozione di interesse collettivo individuata dalla dottrina italiana che, pure, presenta contorni assai sfuggenti (si rinvia, per tutti, ai contributi raccolti nel volume a cura di L. LANFRANCHI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003). Come osserva ancora l'Autore, l'affermazione della tutela degli interessi collettivi presente nella direttiva può essere un'occasione per coordinare *public* e *private enforcement* ("non si tratta di prospettare una dicotomia tra interesse collettivo propriamente detto e (sommatoria degli) interessi individuali; piuttosto di valorizzare la circostanza che la salvaguardia dell'uno prelude alla miglior protezione degli altri", E. CAMILLERI, *op. cit.*, 1085).

all'autodeterminazione, alla non discriminazione, sia suscettibile di esser fatto valere in forma collettiva e, in caso affermativo, con che modalità.

4. Una proposta: la *group data protection*.

Secondo la prospettiva europea, efficacemente riassunta nella motivazione della sentenza *Meta Platforms*, l'uso dei ricorsi collettivi, nel campo della protezione dei dati personali, è imposto dalla realtà fattuale⁶⁷. Il trattamento dei dati, nell'era dei *big data*, coinvolge un numero indefinito di soggetti, ed i rimedi collettivi rappresentano un modo per colmare le asimmetrie, economiche, informative e di potere, tra utenti e operatori commerciali. La tutela collettiva è volta ad aggregare pretese che, individualmente, avrebbero rilevanza irrisoria e, al contempo, ad assicurare l'economia processuale e la coerenza degli accertamenti⁶⁸.

Bisogna, però, domandarsi se il diritto alla protezione dei dati personali rientri tra le situazioni giuridiche soggettive tutelabili attraverso i ricorsi collettivi. Tipicamente, queste sono i diritti individuali omogenei e gli interessi sopraindividuali.

I diritti individuali omogenei sono diritti soggettivi che, pur non configurandosi in maniera identica in capo ad una pluralità di individui, presentano un certo grado di uniformità, e sono suscettibili di essere lesi da una condotta illecita plurioffensiva. È il caso del diritto al risarcimento del danno che più individui possono vantare nei confronti di una certa impresa che ha posto in essere una pratica commerciale sleale. Si tratta di diritti "dipendenti da una stessa condotta illecita"⁶⁹ che può estrinsecarsi in una condotta unitaria o articolarsi in diverse azioni, distribuite nel tempo, come, appunto, nel caso delle pratiche commerciali scorrette⁷⁰.

⁶⁷ Prospettiva inevitabilmente non dogmatica, costruita su tradizioni giuridiche tra loro profondamente differenti.

⁶⁸ A. NUYTS e N. E. HATZIMIHALL (a cura di), *Cross-Border Class Actions: The European Way*, Munich, 2014, *passim*; R. CAPONI, *La tutela collettiva nel diritto processuale europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, spec. 1237.

⁶⁹ A. GIUSSANI, *La riforma*, cit., 1573.

⁷⁰ *Ibidem*. Sulla nozione di diritti individuali omogenei, *ex multis*, C. SCOGNAMIGLIO, *La Cassazione delinea presupposti e limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale nell'azione di classe*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 994; A. C. DI LANDRO, *Opitalità ed omogeneità nella nuova azione di classe. Nuove prospettive di riflessione*, in *Juscivile*, 2020, 1266; C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, in *Class action*, cit., B. Sassani (a cura di), 58, 60; D. AMADEI, *Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2019, 1051; C. CONSOLO e B. ZUFFI, *L'azione di classe*, cit., 66 ss. e 170 ss. Più precisamente, l'omogeneità dei diritti si valuta attraverso il *petitum* e la *causa petendi* della domanda giudiziale. Il primo è inteso come *petitum* c.d. mediato, vale a dire il "bene" che si vuole

Sembra potersi riscontrare una situazione del genere anche rispetto al diritto alla protezione dei dati personali degli individui e dei diritti strumentali a proteggerlo, i *diritti dell'interessato*⁷¹. Può accadere, per esempio, che gli utenti di un *social network*, che non adotta gli *standard* normativamente previsti, subiscano delle violazioni dei propri dati⁷² o un pregiudizio alla propria *privacy* e all'identità personale da una determinata condotta; o non riescano ad esercitare il loro diritto di accesso ai dati o di rettifica, o non siano nelle condizioni di opporsi ad una decisione automatizzata.

Inoltre, dalle previsioni del GDPR, richiamate in quasi tutti gli atti europei, normativi e non, ormai dotate del rango di "norme imperative di origine

ottenere dalla pronuncia, che nel caso dell'azione di classe risarcitoria corrisponde al risarcimento del danno (a differenza del *petitum* immediato, che rappresenta il provvedimento richiesto al giudice); la *causa petendi* indica il titolo, ovvero il fatto costitutivo del diritto, che deve essere lo stesso per tutta la classe. Deve, inoltre, sussistere un nesso di causalità tra condotta illecita e danno evento subito dagli aderenti. Il danno conseguenza andrà necessariamente accertato con un certo grado di standardizzazione, dunque è necessario che non vi siano elementi di eccessiva personalizzazione del danno (A. C. DI LANDRO, *op. cit.*, 1276). Una definizione di diritti individuali omogenei è stata fornita dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 14886 del 2019, in cui la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, in particolar modo, sul danno non patrimoniale nell'azione di classe (sentenza annotata, tra tutti, da A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 35 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 993 ss. e G. PONZANELLI, *Il danno non patrimoniale dei pendolari all'esame della Corte di Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1002 ss.).

⁷¹ Anche la Commissione Europea, seppur in un documento di *soft law*, prende espressamente in considerazione i ricorsi collettivi per garantire i diritti degli interessati. Testualmente: "Le persone sono sempre più consapevoli dei loro diritti: diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali, diritto di opposizione al trattamento dei dati personali e maggiore trasparenza. Il regolamento generale sulla protezione dei dati ha rafforzato i diritti procedurali, che comprendono il diritto di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, anche mediante azioni rappresentative, e il diritto al ricorso giurisdizionale. Le persone fisiche si avvalgono sempre più di tali diritti, tuttavia è necessario facilitarne l'esercizio e la piena applicazione. La riflessione condotta dal comitato chiarirà e agevolerà ulteriormente l'esercizio dei diritti da parte delle singole persone, mentre la proposta di direttiva sulle azioni rappresentative, una volta adottata, dovrebbe consentire alle persone fisiche di promuovere azioni collettive in tutti gli Stati membri e ridurrà i costi delle azioni transfrontaliere." (Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio, La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, COM(2020)264, 8 ss.).

⁷² Secondo l'art. 4, n. 12, reg. UE 2016/679 la violazione dei dati personali consiste in: "una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".



pubblicistica⁷³», si potrebbe evincere che la protezione dei dati personali presenta anche i caratteri dell'interesse collettivo⁷⁴. Con tale espressione si indica un interesse sopraindividuale verso un *bene*, teso a soddisfare un bisogno di una determinata categoria di consociati⁷⁵. Per descrivere tale interesse collettivo può essere utile ricorrere alla nozione di *group privacy*, elaborata da alcuni studiosi stranieri⁷⁶, da cui si può ricavare un secondo concetto che, a nostro avviso, indica più efficacemente il fenomeno: la *group data protection*⁷⁷.

⁷³ C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione dei dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 518. Il riferimento è alle c.d. irregolarità giuridiche, cioè la difformità di qualità e caratteristiche del bene rispetto a quanto previsto da norme di natura pubblicistica (G. DE CRISTOFARO, *Vendita di beni di consumo*, 2006, 13, disponibile su: https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/corsi/atti/2006_12_15/de_cristofaro.pdf).

⁷⁴ In tal senso, anche S. THOBANI, *op. cit.*, 1213, per cui: “Lad-dove, infatti, il bene tutelato (la protezione dei dati personali) è fatto oggetto di un diritto soggettivo (il diritto alla protezione dei dati personali), il quale è strumentale alla protezione di interessi sia individuali che superindividuali, risulta molto difficile delineare con precisione i confini tra le situazioni giuridiche coinvolte”.

⁷⁵ La definizione è di F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1995, 29 ss. Per un'ampia bibliografia sugli interessi sopraindividuali, R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, 163 ss.

⁷⁶ Un'efficace sintesi del significato che la *group privacy* ha assunto nel corso del tempo è offerta da A. MANTELERO, *Personal data*, cit., 8 ss. Il concetto di *group privacy* è stato sviluppato, nello scorso secolo, da E. J. Bloustein, nel suo lavoro *Group Privacy: The Right to Huddle*, in *Rutgers-Cam. Law Journal*, 1977, 219 ss. e ID., *Individual and Group Privacy*, Piscataway, New Jersey, Transaction Books, 1978. La nozione è stata poi ripresa, seppur in modo diverso, da altri studiosi, tra cui L. A. BYGRAVE, *Data Protection Law. Approaching Its Rationale, Logic and Limits*, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law Intl., 2002, *passim*. Sulla *group privacy*, nella letteratura recente, si rinvia ai contributi in L. TAYLOR, L. FLORIDI e B. VAN DER SLOOT (a cura di), *Group Privacy*, cit.

⁷⁷ Il concetto trae spunto dalla nozione di *collective data protection*, elaborata da A. MANTELERO, *Personal data*, cit., 16 ss. Mantelero riconosce che le tecniche di profilazione, messe a punto mediante gli strumenti di *data analytics*, hanno fatto emergere l'insufficienza della dimensione solamente individualistica del diritto alla protezione dei dati. L'Autore, quindi, evidenziando la portata collettiva della protezione dei dati personali, la qualifica come un *non-aggregative interest* (grossomodo, un interesse diffuso), e la paragona ad altri interessi sopraindividuali, come quello all'ambiente. Tuttavia, Mantelero prende in considerazione la dimensione collettiva della protezione dei dati quasi esclusivamente con riferimento alle tecniche di profilazione. Inoltre, esamina la *collective data protection* prettamente nella sua natura superindividuale, finendo per trascurare, sembra, la prospettiva individualistica del diritto alla protezione dei dati; che continua, a noi pare, a convivere affianco a quella collettiva. Infine, individua nell'analisi del rischio da parte delle imprese e nel ruolo delle Autorità Indipendenti gli strumenti ideali per tutelare la dimensione collettiva della protezione dei dati personali, non approfondendo il possibile utilizzo di stru-

Come si è osservato in precedenza, le tecniche di profilazione di massa possono condurre ad esiti discriminatori⁷⁸ e la raccolta sui siti *web* di dati, spesso sensibili, di milioni di utenti, può, in caso di *data breaches*, risultare nella diffusione, furto e distruzione dei dati stessi⁷⁹. In altre parole, in internet, interi *gruppi* di individui si trovano, sempre più frequentemente, sprovvisti del controllo sulle informazioni che li riguardano. Questi gruppi sono accomunati dalla qualifica di danneggiati dalla medesima condotta illecita ma, il più delle volte, nemmeno sanno di trovarsi nella stessa situazione⁸⁰. Oltre alle lesioni alla sfera individuale dei singoli, si genera, in queste fattispecie, un danno sociale⁸¹ che la dimensione “individualistica e volontaristica” del rimedio aquiliano non è in grado di contrastare⁸².

Peraltro, le pratiche digitali contrarie agli *standard* di condotta necessari per la tenuta dei diritti, patrimoniali e non, degli individui, appaiono in contrasto con l'interesse ad un'economia *data-driven* in cui le esigenze del mercato siano bilanciate e contenute con la salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche⁸³. La *group data protection* potrebbe, allora, essere definita come l'interesse generale ad un trattamento dei dati personali che preservi le libertà e i diritti fondamentali dei gruppi di individui sottoposti, più o meno consapevolmente, alle stesse *tecniche digitali*. Ad un simile interesse si affianca il diritto individuale alla

menti di *private enforcement*, quali i procedimenti giurisdizionali collettivi.

⁷⁸ A. MANTELERO, *op. ult. loc. cit.*; B. MITTELSTADT, *From individual to group privacy*, in *Philos. Technol.*, 2017, 476 ss. Sulle tecniche di profilazione (definite all'art. 4, §1, n. 4), GDPR) e le decisioni automatizzate cui spesso è soggetto l'interessato in seguito al loro impiego, si rinvia a G. MALGIERI e G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in *Intl. Data Priv. Law*, 2017, 243 ss. e alle considerazioni di C. TABARRINI, *Comprendere la “Big Mind”: il GDPR sana il divario di intelligibilità uomo-macchina?*, in *Riv. dir. inf.*, 2019, 555 ss.

⁷⁹ Su cui F. BRAVO, *L' “architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi*, in *I dati personali*, cit., V. Cuffaro, G. D'Orazio e V. Ricciuto (a cura di), 775 ss.

⁸⁰ La dimensione collettiva del diritto alla protezione dei dati personali, con riferimento soprattutto alle tecniche di *big data analytics*, è stata messa in evidenza anche nel documento del Council of Europe, *Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in a world of Big Data*, 23 gennaio 2017, 1, 3.

⁸¹ È quanto è riconosciuto anche dal GDPR, che al considerando 75 afferma che alcuni trattamenti di dati personali sono suscettibili di cagionare un “danno sociale significativo”.

⁸² C. CAMARDI, *Note critiche*, cit., 810.

⁸³ Il bilanciamento di queste esigenze è presente già nella formulazione stessa dell'art. 1 reg. UE 2016/679. Allo stesso modo, il nostro codice della privacy, all'art. 1, riprende la norma del regolamento, aggiungendo, tuttavia, che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.



protezione dei dati personali dei singoli come “diritto al controllo sulle informazioni che li riguardano”⁸⁴.

Si configura, così, nel campo della protezione dei dati personali, una situazione simile a quella dell’interesse/diritto alla concorrenza leale, al buon funzionamento del mercato, alle pratiche commerciali corrette, alla buona informazione, alla salute; e cioè, si assiste a situazioni giuridiche soggettive che hanno una doppia natura: di diritti individuali dei consumatori e di interessi sopraindividuali⁸⁵.

La natura (anche) di interesse collettivo della protezione dei dati personali, infine, appare avvalorata dalla direttiva UE 1828/2020, che menziona espressamente il GDPR tra gli atti normativi la cui violazione può avere un impatto sugli interessi collettivi dei consumatori, per i quali possono essere adoperate le azioni rappresentative⁸⁶.

Sembra, quindi, ammessa l’attitudine del diritto/interesse alla protezione dei dati personali ad essere protetto in via collettiva e la sua riconducibilità alle situazioni dell’interesse collettivo e del diritto individuale seriale. Poiché la stessa CGUE ha confermato la possibilità di utilizzare le norme di diritto comune per attuare l’art. 80 GDPR, si intende ora verificare i rapporti tra diritto dei consumatori e diritto alla protezione dei dati, soffermandosi sulla disciplina della nuova direttiva europea 1828/2020.

⁸⁴ M. R. MARELLA, *I soggetti. Sezione IV. Diritti della persona*, in *Diritto civile. Norme, questioni, concetti*, G. Amadio e F. Macario (a cura di), I, Bologna, 2014, 144.

⁸⁵ P. HELM, *Group Privacy in Times of Big Data. A Literature Review*, in *Digital Culture and Society*, 2016, 144; A. MANTELERO, *Personal data*, cit., *passim*. Secondo parte della dottrina, in alcuni casi, una condotta illecita può ledere sia il bene collettivo, verso cui una pluralità di soggetti nutrono un interesse “superindividuale” (nel caso di interessi quali la tutela della concorrenza, o la sicurezza sul luogo di lavoro) sia le sfere individuali dei soggetti interessati (R. CAPONI, *Azioni collettive*, cit., 1211 ss.) L’Autore ritiene che ciò non avvenga nelle ipotesi di pubblicità ingannevole, utilizzo di clausole vessatorie, immissione in commercio di un prodotto difettoso o pericoloso. Queste condotte lederebbero infatti soltanto la dimensione collettiva dell’interesse protetto; rispetto agli interessi individuali si configurerebbe un mero “rischio di lesione”. Tuttavia, lo stesso Caponi ammette che, nei casi in cui i titolari degli interessi individuali siano parte di uno “specifico rapporto contrattuale” questi possano essere effettivamente lesi nei loro diritti soggettivi (Id., *op. cit.*, 1215). Ciò sembra potersi applicare anche ai contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali, con riferimento al diritto dei consumatori alla protezione dei dati personali, e agli altri diritti individuali che ne discendono.

⁸⁶ Il GDPR, infatti, è tra le normative di cui all’allegato I, che indica l’ambito di applicazione della dir. 2020/1828/UE. Inoltre, il considerando 13 della direttiva stessa esprime la necessità che i ricorsi collettivi vengano utilizzati per la protezione dei dati personali. A riguardo, si veda anche la legge italiana di delegazione europea 2021-2020 che, con riferimento all’attuazione della direttiva nel nostro sistema giuridico, qualifica la protezione dei dati personali come interesse collettivo dei consumatori.

Di seguito, ci si domanderà se vi sia spazio per la tutela collettiva risarcitoria, e non solo per le azioni collettive inibitorie, per la protezione dei dati personali.

5. La via europea per la tutela collettiva.

Nei sistemi di *civil law*, vi è un certo scetticismo nei confronti dei ricorsi di gruppo che, di regola, comportano una limitazione del diritto individuale di azione, l’estensione degli effetti del giudicato a soggetti terzi ed una standardizzazione dell’accertamento⁸⁷. È sempre stato fortemente avvertito il rischio, infatti, che il diritto di difesa delle parti, dotato di rango costituzionale, possa risulterne compromesso. L’Unione europea stessa, d’altronde, non ha mai nascosto il timore che gli strumenti processuali collettivi avrebbero potuto portare ad un uso opportunistico della macchina processuale, divenendo fonte di facile lucro per una certa parte della classe forense⁸⁸.

Parte di tali timori sono stati affrontati nella nuova direttiva, approvata nel dicembre 2020, sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. L’Unione si è decisa a formulare alcune regole comuni che aprano la strada ad un’armonizzazione delle discipline europee in tema di azioni rappresentative. La direttiva, all’Allegato I, elenca gli atti normativi in cui le azioni rappresentative possono essere utilizzate, e tra questi figura anche il GDPR⁸⁹.

La necessità di prevedere, nel continente europeo, strumenti di ricorso non meramente individuali a disposizione dei consumatori era stata messa in luce già negli anni sessanta, da studiosi del calibro di Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Nell’*access to justice project*, i due comparatisti indicavano la tutela collettiva tra i modi per incrementare l’accesso alla giustizia dei soggetti più deboli⁹⁰. Perfino in un

⁸⁷ R. CAPONI, *Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 160 ss.

⁸⁸ A. NUYTS e N. E. HATZIMIHALL (a cura di), *Cross-Border Class Actions*, cit., *passim*. In particolare, sulle obiezioni mosse, in Europa, alla ricezione di un sistema processuale di tutele collettive, C. I. NAGY, *Collective Actions in Europe: A Comparative, Economic and Transsystemic Analysis*, 2019, Cham, Springer, spec. 23 ss.

⁸⁹ All’art. 2, § 1, Dir. 1828/2020/UE si prevede che: “La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, comprese tali disposizioni quali recepite nel diritto nazionale, che ledano o possano ledere gli interessi collettivi dei consumatori”.

⁹⁰ M. CAPPELLETTI e B. GARTH, *Access to justice: the newest wave in the worldwide movement to make rights effective*, in

libro verde della Commissione, risalente ai primi anni novanta, si discuteva degli strumenti procedurali più idonei a garantire la protezione degli interessi collettivi dei consumatori⁹¹.

Al tempo, tra i rimedi collettivi, l'Unione attribuiva preferenza alle azioni inibitorie⁹², tutela poi esitata nella direttiva 98/27/CE, modificata e sostituita, come noto, dalla direttiva 2009/22/CE, ed infine abrogata dalla direttiva 2020/1828/UE. In seguito, però, preso atto della necessità di assicurare un ristoro ai pregiudizi subiti dagli individui nella società di massa, e considerato che tutti i sistemi europei sono ormai dotati di normative che consentono di intentare azioni "soggettivamente complesse" oltre gli schemi litisconsortili⁹³, si è iniziato a guardare con favore anche ai provvedimenti risarcitori⁹⁴, che infatti sono disciplinati nell'ultima direttiva⁹⁵.

Articles by Maurer Faculty, 1978, 181 ss. disponibile su: <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142>.

⁹¹ Libro Verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico, COM(93) 576, 16 novembre 1993.

⁹² Libro Verde, cit., in part. 77 ss.

⁹³ C. CONSOLO e D. RIZZARDI, *Class actions "fuori dagli USA": qualcosa si muove anche alle nostre (ex-) frontiere settentrionali, almeno quanto al "case management"*, in *Int'l Lis*, 2006, 38. Secondo la Commissione Europea, già nel 2018, tutti gli Stati erano dotati di meccanismi procedurali per le azioni collettive inibitorie, in attuazione della direttiva sui provvedimenti inibitori, e 19 Stati membri prevedevano meccanismi di aggregazione delle pretese risarcitorie (2.1.1. Disponibilità del ricorso collettivo, relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo sull'applicazione della raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (2013/396/UE), COM(2018) 40 final). Si rinvia altresì allo studio commissionato dal Parlamento Europeo, svolto dal *Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate General for Internal Policies of the Union*, PE 608.829, *Collective redress in the Member States of the European Union*, 2018. In dottrina, C. I. NAGY, *op. cit.*, spec. 71 ss. e S. VOET, *'Where the wild things are'. Reflections on the state and future of European collective redress*, in *Waves in Contract and Liability Law in Three Decades of Ius Commune*, A. L. M. Keirse e M. B. M. Loos (a cura di), Cambridge, Intersentia, 2017, spec. 8 ss.; C. HODGES e R. MONEY-KYRLE, *European Collective Action: Towards Coherence*, in *Maastricht J. Eur. & Comp. L.*, 2012, 477 ss.

⁹⁴ L'approccio si è contraddistinto, inizialmente, per la definizione di principi comuni in materia di ricorsi collettivi, culminati nella Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (2013/396/UE). Per una sintesi delle tappe che hanno portato all'approvazione della Dir. 1828/2020/UE, E. CAMILLERI, *op. cit.*, 1054 ss.)

⁹⁵ Che adopera la locuzione "provvedimento risarcitorio" seppur, secondo parte della dottrina, in maniera impropria ed ec-

L'approccio europeo è di tipo settoriale: le azioni rappresentative sono previste soltanto nel campo del diritto dei consumi⁹⁶. Tuttavia, secondo il modello dell'armonizzazione minima, gli Stati sono liberi di adottare mezzi di tutela collettiva ulteriori e diversi⁹⁷ anche in settori non strettamente consumeristici⁹⁸, purché sia garantita ai consumatori la possibilità di ricorrere alle azioni rappresentative. Allo stesso modo, il legislatore europeo indica come soggetti legittimati a promuovere le suddette azioni le persone giuridiche, ma non esclude che gli Stati possano riconoscere la legittimazione attiva ad un singolo individuo, come rappresentante di un gruppo⁹⁹.

La direttiva annovera espressamente il GDPR tra le norme che, se violate, possono causare un danno agli interessi collettivi dei consumatori. In effetti, possono risultare lesi da una stessa condotta, oltre al diritto alla protezione dei dati, l'interesse ad un'adeguata informazione, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, ed alla trasparenza nei rapporti contrattuali¹⁰⁰ (considerati, nel nostro ordinamento, veri e propri *diritti fondamentali dei consumatori*¹⁰¹). Tanto che la CGUE, nella sentenza le presenti riflessioni prendono le mosse, ha ravvisato da parte di Facebook una possibile violazione contestuale di tali interessi e della normativa a protezione dei dati personali.

Difatti, nell'economia digitale, le qualifiche di consumatore e interessato, il più delle volte, coincidono¹⁰². Sostanzialmente, è quanto è stato riconosciuto nel pacchetto normativo del *New deal for Consumers*. A riguardo, la direttiva 2019/770/UE¹⁰³

cessivamente ampia. Così G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana*, cit., 46 s.

⁹⁶ A. BIARD, *op. cit.*, 197 ss. Difatti, la base giuridica della direttiva è l'art. 169 TFUE. Sulle possibilità offerte dagli strumenti di tutela collettiva, anche in altri settori, C. PERARO, *Diritti fondamentali sociali e tutela collettiva nell'Unione Europea*, Napoli, 2020, *passim*.

⁹⁷ Cfr. art. 1, § 2 ("Oggetto e scopo") e considerando 11, dir. 1828/2020/UE.

⁹⁸ Come ha fatto il legislatore italiano nel 2019, ad esempio. Una delle caratteristiche salienti della nuova azione di classe è, infatti, il suo carattere generalista, sul modello della *class action* nordamericana, la quale si contraddistingue per essere un "mero procedural device" (N. TROCKER, *La class action negli Stati Uniti: lo stato dell'arte*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 764).

⁹⁹ Art. 3, n. 4 ("Definizioni") e art. 4 ("Enti legittimati") dir. 1828/2020/UE.

¹⁰⁰ F. ROTT, *op. cit.*, in part. 114 ss.

¹⁰¹ Art. 2, cod. cons.

¹⁰² N. HELBERGER, F. ZUIDERVEEN BORGESIUSS e A. REYNA, *op. cit.*, *passim*.

¹⁰³ Sulle due direttive gemelle, la 770 e la 771 del 2019, G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del Consumo. La direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto*

stabilisce espressamente la prevalenza del GDPR sulle norme consumeristiche nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali¹⁰⁴ e, significativamente, comprende nel suo ambito di applicazione il “caso” (che, con una certa ipocrisia, il legislatore non classifica come un contratto¹⁰⁵), tipico dei *social network*, in cui l’operatore economico fornisce contenuti o servizi digitali a fronte di una cessione, da parte del consumatore, dei propri dati personali¹⁰⁶. Lo stesso riferimento è presente anche nella direttiva 2019/2161/UE (c.d. direttiva *omnibus*). L’atto normativo modifica la direttiva 2011/83/UE (c.d. direttiva *consumer rights*), estendendo le tutele di quest’ultima anche ai “casi” di scambio tra dati personali e servizi digitali (art. 4, n. 2, lett. b)¹⁰⁷. In

italiano (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170), Torino, 2022; ID., *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-to-C: l’attuazione della dir. UE 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 205 ss.; A. ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giust. civ.*, 2020, 889 ss.; C. CAMARDI, *op. ult. cit.*, 499 ss.; G. ALPA, *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell’Unione Europea*, in *Contr. e impr.*, 2019, 825 ss.; S. PAGLIANTINI, *L’armonizzazione massima, parziale e temperata, della direttiva 771/2019/UE: una prima lettura*, in *Giur. it.*, 2020, 217 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019.

¹⁰⁴ C. CAMARDI, *Prime osservazioni*, cit., 504.

¹⁰⁵ ID., *op. ult. cit.*, 505. Sulla dimensione negoziale della circolazione dei dati personali, si rinvia a V. RICCIUTO, *L’equivoco*, cit., *passim*; C. IRTI, *op. cit.*, spec. 74 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, *passim*; G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà*, cit., 411 ss. Nella letteratura straniera, H. ZECH, *Data as tradeable commodity – Implications for contract law*, in *Proceedings of the 18th EIPIN Congress: The New Data Economy between Data Ownership, Privacy and Safeguarding Competition*, J. Drexl (a cura di), Cheltenham, Springer, 2017; G. MALGIERI e B. CUSTERS, *Pricing privacy. The right to know the value of your personal data*, in *Comp. L. & Sec. Rev.*, 2018, 292.

¹⁰⁶ Art. 3, dir. 770/2019/UE. La direttiva 770/2019 consente di avvalersi, nel caso di difetto di conformità della prestazione al contratto, di alcuni rimedi contrattuali, tra cui il ripristino di conformità (artt. 14 ss., dir. 770/2019/UE). In tali casi, sorge in capo al consumatore il diritto di richiedere che il contenuto digitale “sia adeguato alle finalità per cui è abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale dello stesso tipo”. Secondo la dottrina, il ripristino di conformità potrebbe consistere nell’ordine di adeguamento del trattamento dei dati personali agli *standard* di sicurezza previsti dal regolamento, o nell’adozione di informative chiare e trasparenti. Ciò emergerebbe dal considerando 48 della direttiva e da una certa interpretazione degli artt. 7 e 8 della stessa, nonché dell’art. 129 del nostro codice del consumo. Sul punto, C. CAMARDI, *Prime osservazioni*, cit., 515 ss. In prospettiva futura, e meramente ipotetica, la possibilità di azionare tale rimedio in via collettiva non sembra del tutto esclusa dalla direttiva 1828/2020/UE, che tra i rimedi risarcitori annovera rimedi tipicamente consumeristici, come la richiesta di sostituzione del bene o la risoluzione del contratto, ma anche la riparazione del bene, cui potrebbe assimilarsi il ripristino di conformità, nei casi in cui la normativa sia applicabile.

¹⁰⁷ S. TOMMASI, *The new deal for consumers: towards more effective protection?*, in *ERPL*, 2020, 328.

queste situazioni, il soggetto è *sia* consumatore *sia* interessato dal trattamento dei dati personali.

6. Un sistema integrato di tutele, tra diritto dei consumatori e protezione dei dati personali.

Considerata la “doppia qualifica” (di persona interessata e di consumatore) che l’utente riveste spesso nel mondo digitale, gli ambiti di applicazione della direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e dell’art. 80 GDPR potranno sovrapporsi ed interferire¹⁰⁸.

Gli stessi giudici della Corte di Giustizia, peraltro, nella decisione da cui trae spunto il presente lavoro, prendono espressamente in considerazione il rapporto tra l’art. 80 e la direttiva. Seppur la direttiva, *ratione temporis*, non sia applicabile al caso in esame, la Corte non esclude la possibilità di esperire, in futuro, azioni collettive a tutela dei consumatori in maniera complementare ai rimedi offerti dal GDPR.

Innanzitutto, il considerando 11 della direttiva stessa statuisce che l’azione rappresentativa non sostituisce le discipline nazionali in materia di tutela collettiva. L’ente dovrebbe, quindi, poter scegliere di agire secondo la direttiva europea o attraverso le normative nazionali, quando presenti¹⁰⁹.

La direttiva 2020/1828/UE prevede la possibilità di adire l’autorità giudiziaria¹¹⁰ per ottenere un provvedimento inibitorio (cautelare o definitivo), come quello richiesto dall’Unione Federale, e/o un provvedimento risarcitorio¹¹¹, volto ad ottenere: “un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato”¹¹². Come si è visto, anche il GDPR permette ad alcuni enti di intentare azioni inibitorie o risarcitorie. Già nel caso *Fashion ID* e, da ultimo, nella sentenza *Meta Platforms* la CGUE ha ammesso che, tra gli enti “attivi nel setto-

¹⁰⁸ C. IRTI, *op. cit.*, 198 ss.

¹⁰⁹ A. GIUSSANI, *La riforma*, cit., 318 s. Sul rapporto tra discipline nazionali e la direttiva UE/1828/2020, G. DE CRISTOFARO, *Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2022, 1021 ss.

¹¹⁰ Più precisamente, spetta agli Stati scegliere che le azioni rappresentative si svolgano in sede giudiziale e/o amministrativa (art. 7 dir. UE/2020/1828).

¹¹¹ Sulla nozione di provvedimento risarcitorio adoperata dall’Unione Europea, si veda quanto osservato da Remo Caponi: “[...] *redress* come riparazione in senso lato, quindi con campo semantico che copre non solo risarcimenti pecuniari, bensì anche indennizzi, riparazioni in senso materiale e ideale, sostituzioni, riduzioni o rimborsi di prezzo, risoluzione del contratto, ecc.” (R. CAPONI, *Ultime dall’Europa*, cit., 332).

¹¹² Art. 9, dir. UE/2020/1828.



re delle libertà fondamentali degli interessati”, rientrano anche le associazioni dei consumatori¹¹³. Dal canto suo, la direttiva attribuisce la legittimazione attiva agli enti che gli Stati designano a tale scopo, che devono avere determinati requisiti, indicati all’art. 4, i quali sembrano sostanzialmente compatibili con quelli fissati all’art. 80 GDPR. Infine, la direttiva ammette che gli enti possano agire in giudizio anche senza un mandato (art. 8, par. 3, dir. 2020/1828/UE). Conformemente all’interpretazione dell’art. 80 GDPR data dalla Corte di Giustizia, la direttiva precisa che i provvedimenti inibitori hanno lo scopo di “tutelare gli interessi collettivi dei consumatori *indipendentemente dal fatto che i singoli consumatori abbiano sofferto un danno*¹¹⁴”.

Le azioni rappresentative a tutela dei consumatori, quindi, sembrano effettivamente compatibili con le disposizioni del GDPR, a maggior ragione se si considera l’interesse alla protezione dei dati personali (la *group data protection*, di cui si è detto) un interesse collettivo a favore del quale poter azionare la tutela collettiva promossa dalla direttiva europea. Al tempo stesso, sembra ragionevole consentire ai consumatori di fare valere collettivamente l’interesse alla trasparenza ed alla correttezza nei rapporti contrattuali in rapporto alla protezione dei dati degli utenti.

7. La tutela risarcitoria.

La CGUE, finora, non ha preso in esame la tutela collettiva risarcitoria nel campo della protezione dei dati personali. Mentre le azioni rappresentative risarcitorie dovrebbero essere pacificamente ammesse qualora vi sia un mandato da parte degli interessati¹¹⁵, è controversa la loro configurabilità quando siano intraprese da un ente senza mandato¹¹⁶. Tuttavia, il tenore letterale dell’art. 80 GDPR non sembra poterla escludere e, anzi, alcuni passaggi argomentativi della sentenza della CGUE depongono in tal senso.

Benché l’art. 80 del GDPR, al paragrafo secondo, non menzioni testualmente i ricorsi collettivi risarcitori, questi ultimi potrebbero rientrare nell’ampia nozione di “ricorso giurisdizionale effettivo”. Come la Corte europea ha avuto modo di ri-

levare, l’art. 80, al paragrafo secondo, presenta una “clausola aperta”. È, quindi, rimessa agli Stati membri la facoltà di attuarla con le modalità prescelte, purché siano garantiti i diritti del regolamento¹¹⁷. Nonostante non vi sia alcun obbligo di consentire agli enti di agire per la tutela dei dati personali senza mandato¹¹⁸, nella sentenza *Meta Platforms* la terza sezione della CGUE richiama più volte l’effettività delle tutele, la necessità di rendere efficaci i meccanismi di ricorso del GDPR e l’accesso alla giustizia dei consumatori; obiettivi che potrebbero essere realizzati più facilmente attraverso strumenti di aggregazione delle pretese risarcitorie. Il sistema giuridico, dunque, che legittimi un’azione di gruppo risarcitoria anche senza mandato da parte degli interessati contribuirebbe a realizzare il principio di effettività e supremazia del diritto europeo, senza violare il GDPR.

Infine, anche la direttiva europea 2020/1828 non esclude che un ente legittimato possa richiedere un provvedimento risarcitorio, con o senza un mandato dei consumatori, lasciando poi libertà agli Stati nella scelta di meccanismi di *opt-in* o *opt-out* per quanto attiene agli effetti del giudicato¹¹⁹. Potrebbe ipotizzarsi un’azione risarcitoria, di classe o collettiva, in seguito all’accertamento di abusività di una clausola adoperata dai *providers* digitali nei termini d’uso dei loro servizi¹²⁰ o qualora gli operatori economici del *web* pongano in essere delle pratiche commerciali scorrette anche sotto il profilo della

¹¹⁷ A. PATO, *The collective private enforcement*, cit., 6.

¹¹⁸ Un simile obbligo, tra l’altro, non sarebbe, probabilmente, in linea con il principio di proporzionalità.

¹¹⁹ I termini *opt-in* e *opt-out*, nelle azioni di classe, fanno riferimento alle modalità di estensione degli effetti soggettivi della sentenza. Nelle *class actions opt-in* è previsto l’onere di adesione all’azione da parte di coloro che intendono partecipare al processo collettivo ed essere vincolati dalla decisione del giudice. Gli effetti del giudicato, dunque, riguardano solo chi abbia attivamente aderito (*aderenti*) all’azione di classe. Nei sistemi di *opt-out*, invece, i membri della classe sono automaticamente vincolati dagli effetti della sentenza adottata all’esito del giudizio collettivo, a meno che non si siano prima esclusi dal procedimento. Sulla maggiore utilità del sistema dell’*opt-out* rispetto a quello dell’*opt-in*, tra tutti, B. SASSANI, *Presentazione*, in *Class action*, cit., (a cura di) B. Sassani, IX ss.

¹²⁰ Sul rapporto tra termini d’uso e *privacy policies*, F. ROTT, *op. cit.*, 114.

¹¹³ Ci sembrano superabili, quindi, i dubbi sollevati da F. CASAROSA, *Azioni collettive*, cit., 442.

¹¹⁴ Considerando 33, dir. UE/1828/2020.

¹¹⁵ Art. 80, §1, reg. UE 2016/679, dove è espressamente richiamato l’art. 82 del medesimo regolamento, relativo al risarcimento del danno.

¹¹⁶ In senso contrario al riconoscere la legittimazione attiva a proporre l’azione risarcitoria all’ente senza mandato, A. PATO, *The collective private enforcement*, cit., 2 e Id., *The National Adaptation*, cit., 99; F. CASAROSA, *Azioni collettive*, cit., 439; P. C. RUGGIERI, *Rappresentanza degli interessati*, cit., 878.

normativa sulla protezione dei dati¹²¹, mancando di ottemperare agli obblighi informativi¹²².

La tutela risarcitoria di gruppo non solo potrebbe essere un deterrente alle condotte illecite delle imprese ma, soprattutto, permetterebbe agli individui di ottenere un ristoro effettivo dei danni patiti¹²³. Questi ultimi, se considerati singolarmente, possono anche non raggiungere la soglia ritenuta sufficiente dalle corti ai fini della loro risarcibilità ma, aggregati, possono rilevare nel loro carattere di danno sociale¹²⁴. Ciò consentirebbe di risarcire soprattutto i danni di tipo non patrimoniale cui, spesso, le violazioni della disciplina sulla protezione dei dati danno luogo¹²⁵.

Evitare il “danno sociale” che può derivare dal trattamento massivo dei dati è, infatti, una delle finalità anche del principio di *accountability*, architrave del GDPR. Come è noto, la “responsabilizzazione”, di cui all’art. 5, par. 2, del regolamento europeo, richiede ai titolari del trattamento di conformarsi alle disposizioni europee e di essere “in grado di dimostrarlo”. Ciò dovrebbe tradursi nell’adozione di misure adeguate alle concrete caratteristiche del trattamento, per prevenire e mitigare i rischi che esso comporta per le libertà e i diritti degli interessati¹²⁶. L’*accountability* è espressione di un orientamento di politica del diritto che promuove regole nuove e diverse rispetto al modello rimediabile della responsabilità individuale¹²⁷. La valutazione del rischio governa e definisce lo *standard* di diligenza e la misura della responsabilità dei titolari del trattamento e, in generale, degli operatori economici dei mercati digitali. Ciò è evidente anche negli ultimi atti europei e, soprattutto, nella proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale, c.d. AIA (*Artifi-*

cial Intelligence Act)¹²⁸. La valutazione del rischio, *ex ante*, e la tutela collettiva, *ex post*, insieme, potrebbero aumentare il livello di protezione degli utenti della rete e, al contempo, sortire un effetto deterrente nei confronti delle condotte illecite dei giganti del *web*¹²⁹.

8. I ricorsi collettivi per la protezione dei dati personali, in Italia.

Gli interrogativi che sorgono dalla lettura della pronuncia della Corte di Giustizia sono numerosi. Come si coordineranno la direttiva europea sulle azioni rappresentative e l’art. 80 GDPR? Come sarà adattata la normativa italiana sull’azione di classe alle previsioni dell’una e dell’altra disciplina europea? È realistico pensare che, nel campo dei dati personali, si possa assistere ad un nuovo modello di tutela collettiva, anche transfrontaliera? In che modo il *private enforcement* può efficacemente coordinarsi con il *public enforcement*, svolto dalle Autorità Indipendenti¹³⁰? E quali le aspettative di una commistione tra *data protection* e diritto dei consumatori¹³¹? In questa sede, naturalmente, non è possibile soffermarsi su ognuno di questi aspetti. Tuttavia, appare utile tratteggiare un veloce quadro dello stato dell’arte della tutela collettiva in Italia, da cui, infine, muoveranno alcune riflessioni.

Il 12 aprile del 2019 è stata approvata la legge di riforma del codice di procedura civile, che ha aggiunto al nostro codice il Titolo VIII *bis*, dedicato alle azioni di classe ed all’azione collettiva inibitoria¹³². La legge in questione, dopo diversi rinvii, è entrata in vigore la scorsa primavera. La tutela collettiva, tuttavia, ancora fa fatica a decollare; sia perché il legislatore ha disposto che la nuova disciplina sia applicabile solo per le condotte commesse *dopo* l’entrata in vigore della riforma (e cioè, successi-

¹²¹ In questo caso il *favor* verso il rimedio risarcitorio è stato espresso dal legislatore europeo nella dir. UE 2161/2019. Sul punto G. DE CRISTOFARO, *Rimedi privatistici “individuali” dei consumatori e pratiche commerciali scorrette: l’art. 11-bis dir. 2005/29/UE e la perdurante (e aggravata) frammentazione dei diritti nazionali dei Paesi UE*, in *Juscivile*, 2022, 269 ss. e C. GRANELLI, *L’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE: ratio, problemi interpretativi e margini di discrezionalità concessi agli Stati membri ai fini del recepimento*, in *ivi*, 256 ss.

¹²² N. HELBERGER, F. ZUIDERVEEN BORGESIUSS e A. REYNA, *op. cit.*, 1437 ss.

¹²³ Sul risarcimento del danno nel contesto delle azioni di classe si rimanda a G. PONZANELLI, *Risarcimento del danno e class action*, in *Azione*, cit., V. Barsotti, F. De Dominicis, G. Pailli e V. Varano (a cura di), 31 ss.; *Id.*, *Alcuni profili del risarcimento del danno nel contenzioso di massa*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 327 ss. e, seppur con riferimento alla precedente disciplina di diritto interno, G. R. VILLA, *Il danno risarcibile nell’azione collettiva*, in *Danno e resp.*, 2009, 11 ss.

¹²⁴ C. CAMARDI, *Note critiche*, cit., 787 e 810.

¹²⁵ M. REQUEJO ISIDRO, *op. cit.*, 188.

¹²⁶ G. FINOCCHIARO, *GDPR tra novità e discontinuità – il principio di accountability*, in *Giur. it.*, 2019, 2777 ss.

¹²⁷ *Id.*, *op. ult. cit.*, 2778.

¹²⁸ Cfr. in particolare Proposal for a Regulation on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, 2020/0361 (COD) disponibile su: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9342-2022-INIT/x/pdf> e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell’unione (c.d. “legge sull’intelligenza artificiale”), COM(2021)206, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>.

¹²⁹ Su principio di *accountability* e dimensione collettiva del diritto alla protezione dei dati personali, si rinvia a A. MANTELERO, *Responsabilità*, cit., spec. 152 ss.

¹³⁰ Sul punto, E. CAMILLERI, *op. cit.*, 1065 ss.

¹³¹ AGCM, AGCOM, Garante Privacy, *Indagine conoscitiva*, cit., *passim*.

¹³² Sull’azione inibitoria, D. AMADEI, *La nuova azione inibitoria collettiva*, in *Class action*, cit., B. Sassani (a cura di), 229 ss. e I. PAGNI, *op. cit.*, 2329 ss.



vamente al 19 maggio 2021) sia perché, fino a poco tempo fa, non era nemmeno stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco delle associazioni ed organizzazioni legittimate ad agire in giudizio¹³³.

L'intento della riforma è quello di incrementare l'accesso alla giustizia dei soggetti deboli e soddisfare istanze di economia processuale¹³⁴. Alcuni aspetti assolutamente significativi sono: a) la c.d. *deconsumerizzazione* dell'azione di classe che, adesso, può essere esperita per tutelare tutti i "diritti individuali omogenei", indipendentemente dalla loro natura consumeristica¹³⁵; b) l'attribuzione della legittimazione diretta agli enti, oltre che ai singoli individui, in quanto rappresentanti dell'intera classe; c) la ripartizione in tre fasi del procedimento, con la facoltà per i consumatori di effettuare l'*opt-in*, cioè di aderire all'azione, prima e dopo la pronuncia di ammissibilità, ma anche in seguito alla sentenza di merito con cui viene accertata la condotta illecita dell'impresa (secondo uno schema che somiglia molto ad un giudicato *ultra partes secundum eventum litis*); d) l'introduzione di incentivi premiali al c.d. rappresentante comune degli aderenti ed all'avvocato, e il *favor* verso la conciliazione¹³⁶.

Appare lecito domandarsi, allora, come le azioni italiane, di classe ed inibitoria, si coordinino non solo con l'art. 80 GDPR, ma anche con il rito speciale in materia di protezione dei dati personali, disciplinato nel d.lg. n. 150/2011¹³⁷, cui rinvia l'art.

¹³³ L'elenco di cui all'art. 840 *bis*, 2° co., e 196 *ter*, disp att. c.p.c. è stato istituito il 27 aprile 2022, con il d.m. n. 27/2022. Per gli enti, l'iscrizione all'elenco è condizione di proponibilità della domanda. Dubitano della legittimità costituzionale di tale disposizione, C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica*, cit., 723; A. GIUSSANI, *La riforma*, cit., 1574; R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action*, cit., B. Sassani (a cura di), 40 s.

¹³⁴ È utile distinguere tra azioni di classe olistiche (dette anche miste) e discrete. Nelle prime, si fanno valere pretese che non sarebbero tutelabili singolarmente, oppure che lo sarebbero, ma ad un costo eccessivo. Tali azioni assicurano un effetto accesso alla giustizia. Nelle azioni di classe discrete, invece, le singole pretese sarebbero comunque deducibili individualmente ma, attraverso la loro aggregazione, si ottiene un abbattimento dei costi dell'amministrazione della giustizia (R. CAPONI, *Le azioni di classe dei consumatori*, cit., 162 ss). Per una trattazione estensiva delle due categorie, A. GIUSSANI, *Studi sulle "class actions"*, Milano, 1996, 260 ss.

¹³⁵ D. AMADEI, *Nuova azione di classe*, cit., 1090. La nuova *class action* ha, infatti, abrogato l'art. 140 cod. cons., che regolamentava l'azione collettiva inibitoria, e l'art. 140 *bis* dello stesso Codice, dedicato all'azione di classe risarcitoria, nonostante il legislatore abbia ritenuto opportuno non intervenire sull'art. 37 cod. cons. ("Azione inibitoria dell'uso di clausole abusive").

¹³⁶ Una sintesi dei profili di novità della nuova *class action* è offerta da A. GIUSSANI, *La riforma*, cit., 1572 ss.

¹³⁷ Come modificato dall'art. 17, Capo V "Disposizioni processuali", del d.lg. n. 101/2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

152 del d.lg. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy) e con la direttiva europea sulle azioni rappresentative, che l'Italia dovrà attuare entro la fine di dicembre 2022¹³⁸.

Cominciamo dalla tutela inibitoria. L'oggetto della domanda è l'accertamento di un obbligo dell'impresa di porre in essere o di cessare un determinato comportamento¹³⁹. L'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. prevede che *chiunque abbia interesse* possa richiedere l'inibitoria di atti e comportamenti che pregiudichino gli interessi di una pluralità di individui. Per essere precisi, si tratta di: "interessi che si ripetono con tratti uniformi per tutti gli appartenenti ad una categoria, ma che possiedono caratteristiche tali per cui non possono essere ritenuti del tutto adspoti e apprezzati, perciò, soltanto nella dimensione del gruppo"¹⁴⁰. Come fatto notare da Ilaria Pagni, l'interesse per cui è richiesta l'inibitoria corrisponde, in definitiva, a: "una situazione soggettiva 'unica', che è nella contitolarità di soggetti diversi, individui e enti"¹⁴¹. Rispetto al diritto alla protezione dei dati personali sembra potersi riscontrare questo carattere di diritto-interesse seriale¹⁴².

Il legislatore precisa, poi, che le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra gli obiettivi statuari la tutela degli interessi in questione, se iscritte all'elenco di cui all'840 *bis* c.p.c., secondo comma, possono proporre l'azione collettiva. Non è prevista dal codice di procedura civile la necessità di un mandato degli interessati e, secondo la dottrina, gli enti sono dotati di legittimazione diretta¹⁴³.

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹³⁸ Il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva dalla Legge di delegazione europea 2021, 4.08.2022, n. 127. Il 9 dicembre 2022 è stato trasmesso al Senato, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, di recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

¹³⁹ I. PAGNI, *op. cit.*, 2334.

¹⁴⁰ *Id.*, *op. cit.*, 2333.

¹⁴¹ *Ibidem*. Diversamente U. RUFFOLO, *Interessi diffusi*, cit., 233 ss., per cui la nuova azione collettiva inibitoria sarebbe atta a tutelare solo interessi collettivi (e non diritti individuali seriali).

¹⁴² I. PAGNI, *op. cit.*, 2330.

¹⁴³ I. PAGNI, *op. ult. loc. cit.*; D. AMADEI, *op. ult. cit.*, 1053 s.; I. SPEZIALE, *La nuova azione di classe: riflessioni critiche sulla riforma*, in *Corr. giur.*, 2020, 964 ss. Per Carratta, invece, seppur con riferimento ai casi in cui ad agire in giudizio sia una singola persona fisica: "il soggetto ha una legittimazione ordinaria per sé, straordinaria per il resto degli aderenti" (A. CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *La class action*, cit., A. Carratta (a cura di),



Occorre, quindi, chiedersi se gli enti legittimati a rappresentare gli interessati secondo il GDPR posseggano le prerogative necessarie a proporre un'azione collettiva inibitoria. Nel caso, infatti, in cui si voglia domandare la cessazione di una condotta lesiva del diritto alla protezione dei dati personali, secondo la normativa nazionale, si dovrà fare un doppio passaggio: si dovrà verificare che gli enti esponenziali abbiano la tutela di tali interessi tra i propri obiettivi statutari, e che siano iscritti all'elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Ai fini dell'iscrizione all'elenco del Ministero, gli enti devono possedere la qualifica di "enti del terzo settore"¹⁴⁴. Tra tali enti, si ricorda, sono ricomprese quelle organizzazioni e associazioni che hanno il fine della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei diritti dei consumatori (art. 5, lett w, d.lg. n. 117/2017, c.d. codice del terzo settore). Risultano, poi, già iscritte le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, ricomprese nell'elenco costituito in ottemperanza all'art. 137 del codice del consumo¹⁴⁵.

Ad un primo sguardo, si potrebbe propendere verso una risposta affermativa. Infatti, per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali per le violazioni del GDPR, attualmente, l'art. 10, d.lg. n. 150/2011 prevede che un ente, anche in questo caso del terzo settore, possa agire in giudizio, previo mandato dell'interessato¹⁴⁶. Il legislatore italiano non ha dato, però, espressa attuazione al secondo paragrafo dell'art. 80 GDPR. Nonostante ciò, sembra che la nuova azione collettiva inibitoria, come quella tedesca, vagliata dalla Corte di Lussemburgo nel caso

Meta Platforms, possa prestarsi ad essere utilizzata per proporre azioni anche senza un mandato degli interessati, a fini di protezione dei dati personali e per l'*enforcement* dei diritti dei consumatori. Di certo, ciò amplierebbe la platea di soggetti legittimati ad esperire le azioni collettive inibitorie, rafforzando la funzione di *enforcement* privato dello strumento processuale¹⁴⁷. Resta allora da verificare se l'art. 840 *sexiesdecies* possa essere adoperato in tal senso anche senza un intervento normativo sul d.lg. n. 150/2011.

Per quanto attiene all'azione risarcitoria, valgono, in parte, le considerazioni appena fatte. Ai sensi del d.lg. 150/2011, un ente che desideri domandare il risarcimento di un danno subito dagli interessati necessita di un mandato. Sembra possibile e desiderabile, però, in virtù di quanto messo in luce in precedenza, consentire le azioni risarcitorie nel campo della protezione dei dati anche in assenza di mandato. L'art. 840 *bis* ss. c.p.c., infatti, non è preclusivo da questo punto di vista e potrebbe prestarsi ad essere applicato anche per la protezione dei dati personali, in cui il risarcimento del danno degli interessati può presentare i richiesti profili di omogeneità, quando si concretizza in un danno patrimoniale. Più complesso il caso del risarcimento del danno non patrimoniale: soprattutto in questa circostanza, però, l'aggregazione delle pretese individuali, se non caratterizzate da un'eccessiva personalizzazione del danno, potrebbe essere un modo per garantire un effettivo accesso alla giustizia¹⁴⁸.

Sono, comunque, numerosi gli aspetti del d.lg. n. 150/2011 e della nuova disciplina del codice di procedura civile che andrebbero ricordati affinché si possa concretizzare l'ipotesi di adoperare la tutela collettiva per la protezione dei dati personali, in Italia¹⁴⁹. Intanto, il rito applicabile per le controversie in materia di protezione dei dati personali è il rito del lavoro, mentre i procedimenti collettivi si svolgono secondo il rito sommario di cognizione, *ex art. 702 bis* ss. c.p.c.¹⁵⁰; andrebbero poi riviste la disci-

2299). Tale legittimazione straordinaria sarebbe fondata su una "rappresentanza ideologica" (R. DONZELLI, *L'ambito*, cit., 38, che riprende la proposta di M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 361 ss. e di L. JAFFE, *The Citizen as Litigant in Public Action: The Non-Hohfeldian or Ideological Plaintiff*, in *Univ. of Penn. Law Rev.*, 1968, 1033 ss.). Per quanto riguarda gli enti, invece, questi acquistano la legittimazione straordinaria ad agire per la tutela dei diritti degli aderenti *ope legis*, attraverso l'iscrizione all'elenco; mentre, quando vengono dedotti diritti o interessi attribuiti direttamente alle associazioni o alle organizzazioni, come quelli di cui all'art. 2 cod. cons., la legittimazione dell'ente è da reputarsi ordinaria. Rispetto al caso in cui gli enti abbiano ricevuto un mandato, sottolinea che non si tratterà di una rappresentanza meramente processuale, ma di legittimazione attiva in proprio, A. GIUSSANI, *La riforma*, cit., 1574.

¹⁴⁴ D.m. n. 27/2022, art. 1, lett. c).
¹⁴⁵ D.m. n. 260/2012, regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 cod. cons., 2° co.

¹⁴⁶ Il problema, per quanto riguarda l'azione da intentare in rappresentanza degli interessati, potrebbe eventualmente porsi per quegli enti, presenti all'art. 137 cod. cons. e quindi iscritti di diritto all'elenco del d.m. n. 27/2022, che non siano però iscritti al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

¹⁴⁷ A. CARRATA, *op. cit.*, 2298.
¹⁴⁸ Si rinvia a S. THOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali*, in *Riv. dir. inf.*, 2017, 427 ss.
¹⁴⁹ Nel vigore della dir. 95/46/CE, i tratti salienti del rito per la tutela dei dati personali, ora in parte mutato, erano stati messi in luce da G. COSTANTINO, *La tutela giurisdizionale dei diritti al trattamento dei dati personali. Note a prima lettura dell'art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 1221 ss.
¹⁵⁰ Destinato a diventare il procedimento "semplificato" di cognizione con l'entrata in vigore della riforma del processo civile, d.lg. n. 149/2022. L'art. 79, § 2, GDPR, ripreso dall'art. 10 del d.lg. n. 150/2011, prevede poi la giurisdizione del tribunale ordinario della residenza o stabilimento del titolare del trattamento o, in alternativa, della residenza dell'interessato. Tuttavia, le norme sembrano riferirsi agli aspetti internazionalprivatistici delle controversie, e non al foro competente. Sempre il

plina delle impugnazioni; le regole in punto di prova; il finanziamento delle azioni di gruppo da parte di terzi (*third party funding*)¹⁵¹; il rapporto con conciliazione e ADR; le modalità di adesione al procedimento degli interessati e gli effetti del giudicato nei loro confronti. Sarebbe, quindi, tutto sommato, auspicabile che il legislatore italiano aggiornasse il rito in materia di protezione dei dati, adattandolo ai procedimenti collettivi.

9. Qualche punto di riflessione.

Resta da vedere come il nostro legislatore attuerà la direttiva europea, che presenta una disciplina, in parte, divergente con quella dell'azione di classe italiana¹⁵². La direttiva potrebbe aprire diverse opportunità per quanto riguarda la tutela collettiva dei consumatori con riferimento alla protezione dei dati personali, diritto ed interesse dei consumatori. In altre parole, ci si potrebbe muovere sulla scia dell'ordinamento nordamericano, dove da tempo si ricorre alle *class actions* nel campo della *informational privacy* (seppur, naturalmente, con tutte le distinzioni del caso, che derivano dalle diversità dei due sistemi giuridici)¹⁵³. Tuttavia, per sfruttare al

meglio le potenzialità offerte dalla direttiva sulle azioni rappresentative in questo campo, bisognerebbe coordinare in maniera adeguata la normativa sui procedimenti collettivi del c.p.c., le norme di attuazione della direttiva e il rito in materia di protezione dei dati.

Un passo significativo verso l'integrazione tra la tutela consumeristica e la protezione dei dati sembra essere stato compiuto nel caso *Cambridge Analytica*. Alle sanzioni dell'Autorità Garante della Privacy, comminate a Facebook per aver trattato i dati degli utenti in assenza di un consenso valido e informato, si è aggiunta non soltanto un'istruttoria da parte dei Garanti della Concorrenza e del Mercato e delle Telecomunicazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, ma anche una *class action*¹⁵⁴. Il procedimento collettivo, secondo le regole di cui all'art. 140 *bis* del codice del consumo, è stato proposto dall'Associazione Altroconsumo e si è concluso, nel maggio 2021, in via conciliativa¹⁵⁵.

In conclusione, l'impiego della tutela collettiva per la protezione dei dati personali, nel nostro ordinamento e, in generale, in Europa, non appare, ancora, immediatamente remunerativo, né privo di problematicità. Sembra, però, che la Corte di Giustizia abbia stabilito, lo scorso 28 aprile, un importante precedente. Dalla sentenza è risultata confermata la *vis expansiva* del diritto dei consumi¹⁵⁶, sempre meno un "micro-sistema", e sempre più parte di un unitario sistema giuridico multilivello. Occorre essere pronti a (ri) meditare le nostre categorie, quali il diritto di azione, la legittimazione attiva, il sistema della responsabilità civile e la natura stessa delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili e, in tal senso, risulta cruciale il confronto con gli altri sistemi giuridici¹⁵⁷.

Inoltre, la realtà digitale e globalizzata impone di prendere consapevolezza dello stretto legame tra diritto processuale e diritto sostanziale. D'altronde "sono le regole processuali che infondono vita alle posizioni giuridiche sostanziali, che consentono di

GDPR, all'art. 82, § 2, si prevede che il diritto degli Stati membri designi le autorità competenti a decidere su una controversia riguardante i diritti degli interessati. Da ciò può dedursi che, in riferimento alla competenza territoriale, si applichino i criteri generali (di cui all'art. 18 ss. c.p.c.) (P. MAZZA, *Profili processuali del diritto alla protezione dei dati personali nel regime del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del riformato d.lgs. 196/2003*, in *Corr. giur.*, 2021, 965 ss.). Rispetto, invece, all'applicabilità del foro del consumatore alle controversie in materia di dati personali e, soprattutto, alle controversie collettive, si rinvia a CGUE, 16.07.2020, *Data protection commissioner c. Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems*, c.d. sentenza Schrems II (su cui M. REQUEJO ISIDRO, *Max Schrems against Facebook*, in *MPI Lux Research Paper Series*, 2018, 1 ss.).

¹⁵¹ Sul *third party funding*, tra tutti, E. D'ALESSANDRO, *Prospettive del third party funding in Italia*, Milano, 2019. Da ultimo, si rimanda ai lavori di approfondimento di G. De Nova, E. D'Alessandro, A. Giussani, P. F. Giuggioli e R. Sali, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 267 ss.

¹⁵² G. DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative"*, cit., spec. 1022 ss.; M. BONA, *op. cit.*, 241 s.; E. DALMOTTO, *Profili della tutela individuale dei consumatori e della riforma di quella collettiva. Note introduttive sull'evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid*, in *Giur. it.*, 2021, 226, 229 s., nonché A. GIUSSANI, *Class actions e finanziamento delle liti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 319.

¹⁵³ Sulle *class action* per la protezione dei dati personali negli U.S.A., e la c.d. *privacy litigation*, B. MANK, *Data Breaches, Identity Theft and Article III Standing: Will the Supreme Court Resolve the Split in the Circuits*, in *Notre Dame Law Rev.*, 2016, 1323 ss.; E. SHERMAN, "No injury" Plaintiffs and Standing, in *George Wash. Law Rev.*, 2014, 850 ss.; S. ROMANOSKY, D. HOFFMAN e A. ACQUISTI, *Empirical Analysis of Data Breach Litigation*, in *Temple Univ. Leg. Stud. Research Paper No. 2012-30*, 2013, 1 ss.; E. GOLDMAN, *The Irony of Privacy Class*

Action Litigation, in *Jour. on Telecomm. and High Tech. Law*, 2012, 310 ss.; A. B. SERWIN, *Poised on the Precipice: A Critical Examination of Privacy Litigation*, in *San. Clara High Tech. Law Journ.*, 2009, 884 ss.

¹⁵⁴ Autorità garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 10.01.2019, doc. web n. 9080914, Registro dei provvedimenti 10.01.2019 n. 5.

¹⁵⁵ Sul punto, I. PAGNI, *Introduzione*, in *Azione*, cit., V. Barsotti, F. De Dominicis, G. Pailli e V. Varano (a cura di), 103 s.

¹⁵⁶ E. MINERVINI, *op. cit.*, 359.

¹⁵⁷ Come messo in luce, in tempi non sospetti, già da S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, spec. 39 ss. Sulla responsabilità civile e le sue "nuove funzioni", tra tutti, P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile. Atti illeciti, rischio, danno*, 3ª ed., Milano, 2019 e G. ALPA, *Diritto della responsabilità civile*, Roma-Bari, 2003, spec. 293 ss.

azionarle e realizzarle¹⁵⁸”. In questo senso, la valorizzazione della tutela collettiva risulta cruciale per garantire l’effettività dei diritti e degli interessi della persona in Internet tra cui, in particolar modo, il diritto (*fondamentale*) alla protezione dei dati personali.



¹⁵⁸ J. JACOB, *Access to Justice in England, Section IX*, in *The Florence access to justice project*, I, citato da M. CAPPELLETTI e B. GARTH, *op. cit.*, 224.